



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)

**di concerto con il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI)**

con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

con il Ministro dell'interno (ALFANO)

con il Ministro della salute (LORENZIN)

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (GALLETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2015

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	47
Analisi tecnico-normativa	»	51
Disegno di legge.....	»	56
Allegato A.....	»	76
Allegato B	»	77

ONOREVOLI SENATORI. -

Come noto, la legge n. 234 del 2012, che ha operato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per la fase discendente, ha introdotto l'importante novità della sostituzione della legge comunitaria con i due disegni di legge di delegazione europea e legge europea; la prima contenente disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea, la seconda contenente norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

In particolare, l'articolo 29 della citata legge stabilisce che, con cadenza annuale, il Governo predisporre un disegno di legge contenente le deleghe necessarie per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

Come prima attuazione della legge n. 234 del 2012, entrata in vigore il 19 gennaio 2013, è stata approvata la legge 6 agosto 2013, n. 96 nella quale sono confluite le deleghe contenute nei due disegni di legge comunitaria per gli anni 2011 e 2012, il cui iter di approvazione, a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, non si è mai concluso.

Per l'anno 2014 viene predisposto il presente disegno di legge che contiene le disposizioni di delega necessarie per l'adozione delle direttive dell'Unione europea pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dalla data di presentazione in Parlamento del precedente disegno di legge di delegazione europea 2013 secondo semestre, ora legge 7 ottobre 2014, n. 154, pubblicata nella G.U.R.I. n. 251 del 28 ottobre 2014.

Il disegno di legge si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 reca la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle direttive, elencate negli allegati A e B, che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse. Esso richiama gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativamente alle procedure, ai criteri direttivi ed ai termini per l'esercizio delle deleghe legislative.

In relazione agli oneri per prestazioni e controlli - ed alle relative tariffe - da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla presente legge, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea.

L'articolo 2 conferisce al Governo una delega legislativa biennale per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative, di competenza statale, per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili. Come noto, infatti, non esiste una normazione europea per le sanzioni, in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri di regolare le conseguenze della loro inosservanza.

L'articolo 3 contiene la delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo recante adeguamento del quadro normativo nazionale al Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 istituisce il Meccanismo Unico di Vigilanza (*Single Supervisory Mechanism - SSM*). Il SSM è composto dalla BCE e dalle autorità nazionali di vigilanza dei Paesi aderenti al Meccanismo.

Il SSM è concepito come sistema unico a cui è affidata la vigilanza su tutte le banche dei Paesi aderenti (euro e non euro). Ciò detto, la BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente del meccanismo di vigilanza ma la BCE eserciterà la vigilanza diretta solo (i) sulle istituzioni creditizie ritenute maggiormente significative – con attività complessive superiori a 30 mld. di euro o al 20% del PIL (ma in tale ultimo caso con almeno 5 mld. di attività), ovvero con rilevante attività *cross-border*; (ii) in ogni caso sulle tre banche considerate più significative in ogni Paese, salvo circostanze particolari; (iii) quelle che hanno ricevuto assistenza finanziaria diretta dall'EFSF o dall'ESM, a prescindere dalla loro rilevanza. Le autorità nazionali assisteranno la BCE nello svolgimento dell'attività di vigilanza, incluse le attività di verifica.

Per le banche considerate meno significative, invece, compiti e poteri di vigilanza sono assegnati alle autorità nazionali nell'ambito, tuttavia, di un sistema di guida e monitoraggio dettagliato da parte della BCE, sia attraverso la definizione di regolamenti e linee guida sui metodi e le prassi di supervisione sia attraverso istruzioni operative. Inoltre la BCE può assumere direttamente in ogni momento il controllo di qualsiasi ente creditizio al fine di assicurare la coerente applicazione di elevati standard di vigilanza.

Per quanto riguarda il potere sanzionatorio, la BCE è responsabile dell'applicazione delle sanzioni in caso di violazioni di norme dell'Unione europea direttamente applicabili, limitatamente alle sanzioni applicabili alle persone giuridiche, le autorità competenti nazionali rimangono responsabili dell'applicazione delle sanzioni in caso di violazione del diritto nazionale di recepimento di direttive europee, e in ogni caso di applicazione di sanzioni a persone fisiche.

I compiti di vigilanza macroprudenziale verranno invece esercitati sia dalle autorità nazionali sia dalla BCE, con un sistema di reciproca notifica e tenendo nella dovuta considerazione le osservazioni (non vincolanti) effettuate dalla BCE se l'iniziativa è assunta dalle autorità nazionali e viceversa.

Infine la BCE, in consultazione con le Autorità nazionali, adotterà un *framework* per organizzare il funzionamento del meccanismo, i rapporti con le Autorità nazionali, il coordinamento delle attività decentralizzate. Con riferimento alle banche decentralizzate, le procedure dovranno prevedere anche, a seconda dei casi definiti dal *framework*: a) la notifica alla BCE da parte delle Autorità nazionali dei procedimenti di vigilanza più rilevanti; b) la possibilità per la BCE di richiedere approfondimenti e nuove valutazioni su questi procedimenti; c) la trasmissione alla BCE delle bozze di decisioni più rilevanti in ordine alle quali la BCE potrà esprimere il proprio punto di vista.

La BCE svolgerà i compiti di vigilanza e assumerà i relativi poteri il 3 novembre 2014 (dodici mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento). Dalla data di entrata in vigore la BCE invia report periodici (trimestrali) al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione circa i progressi compiuti per attuare il Regolamento stesso; se in base a questi report emergesse che la BCE non è ancora pronta a svolgere i compiti alla data prevista, essa potrà posticiparla adottando una specifica decisione. La BCE potrà comunque iniziare a svolgere compiti di vigilanza – ma non ad assumere decisioni su singole banche – in ogni momento a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento. Infine, la BCE potrà assumere direttamente compiti di controllo di singole istituzioni creditizie su richiesta unanime della ESM, quale condizione per l'attività dello strumento di ricapitalizzazione diretta da parte di questo.

Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 è direttamente applicabile nell'ordinamento italiano senza necessità di norme di trasposizione. Sembra però necessario introdurre nel Testo unico bancario e nel decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 (relativo alla vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari) talune modifiche al fine di tener conto della ripartizione di compiti tra la BCE e la Banca d'Italia. Si specifica, con riferimento ai procedimenti sanzionatori, che le modifiche da introdurre non implicano modifiche alle fattispecie o alla misura della sanzione, ma solo previsioni di coordinamento con l'articolo 18 del Regolamento, sopra illustrato.

L'articolo 4 reca i principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega al Governo per l'adozione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/50/UE, che modifica la direttiva 2004/109/CE, reca norme in ordine alle informazioni sugli emittenti titoli negoziati in mercati regolamentati e all'armonizzazione dei loro obblighi di trasparenza.

I criteri di delega proposti, predisposti a seguito di un'interlocuzione con le Autorità di vigilanza interessate, sono finalizzati a prevedere la possibilità di modificare la normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti e assicurare un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria. Inoltre, essi sono finalizzati ad attribuire in capo alla Consob un potere regolamentare specifico che consenta alla stessa di dare attuazione a talune disposizioni della direttiva e ad esercitare i poteri di vigilanza previsti nella direttiva medesima quale autorità competente.

L'articolo 5 contiene criteri e principi direttivi per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. Nel sistema vigente i sistemi di garanzia dei depositi sono disciplinati agli articoli 96, 96-bis, 96-ter e 96-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. L'ordinamento italiano ha conosciuto un sistema generalizzato di garanzia dei depositi fin dal 1987, con la creazione del Fondo interbancario di tutela dei depositi, nato quale consorzio volontario di banche, costituito allo scopo di assicurare ulteriore protezione ai depositi della clientela presso le banche consorziate. Al FIDT venne ad affiancarsi il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo, istituito solo nel 1997 (tale Fondo ha sostituito il Fondo centrale di garanzia che le Casse rurali e artigiane avevano creato nel 1978 allo scopo di fornire alle Casse in temporanea difficoltà i mezzi patrimoniali e finanziari atti a conseguire il ripristino della normalità). Il sistema vigente è basato sulla direttiva 1994/19/CE, recepita con il decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659, che ha introdotto le disposizioni sopra citate, come successivamente modificata dalla direttiva 2009/14/CE, recepita con decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 49. Norme di dettaglio sono affidate alle disposizioni secondarie emanate da Banca d'Italia e dagli statuti dei meccanismi di garanzia dei depositi (di seguito anche DGS). In base a tale corpus normativo, gli interventi che i DGS sono chiamati a fare si distinguono in obbligatori, alternativi e preventivi. Gli interventi, in qualsiasi modalità effettuati, sono autorizzati dalla Banca d'Italia. Gli interventi obbligatori consistono nel rimborso diretto dei partecipanti e sono condizionati all'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Ai fini del rimborso i crediti devono appartenere alle categorie tutelate (articolo 96-bis, comma 3, t.u.b.) e non ricadere in una delle fattispecie soggette a esclusione (articolo 96-bis, comma 4, t.u.b.). Il limite massimo di rimborso per depositante è pari a 100.000 euro; il DGS deve effettuare il rimborso entro 20 giorni lavorativi, prorogabili dalla Banca d'Italia per un massimo di 10 giorni al ricorrere di circostanze eccezionali. Effettuato il rimborso i DGS subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Il DGS non gode di preferenza nella ripartizione dell'attivo, se non nei confronti dei depositanti stessi (che concorrono al passivo per l'eventuale ammontare dei loro depositi superiore al limite massimo di rimborso). Oltre al rimborso dei depositi i DGS possono prevedere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, t.u.b., ulteriori casi e forme di intervento. Nell'esercizio di tale facoltà, gli statuti hanno previsto sia interventi alternativi al rimborso dei depositanti, ferma restando la condizione dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, sia interventi preventivi, effettuati in favore di banche in amministrazione straordinaria e finalizzati alla prevenzione di crisi irreversibili. In entrambi i casi, l'intervento è ammissibile solo ove sia dimostrato il minor onere per il DGS rispetto al payout dei depositanti. Le modalità di intervento alternative e preventive rappresentano l'ordinaria modalità di intervento dei DGS in Italia (complessivamente i due Fondi hanno effettuato in tutto il periodo della loro operatività solo 3 interventi di rimborso dei depositanti).

La direttiva 2014/49/UE disciplina i DGS e le forme di intervento con un grado di dettaglio del tutto nuovo. In primo luogo viene determinato in via definitiva a 100.000 euro l'importo massimo del rimborso. Si tratta di una misura di armonizzazione massima che non consentirà più ad alcuno Stato membro di offrire livelli di copertura più elevati (se non per un periodo transitorio concesso agli Stati

membri che già riconoscevano prima del 2009 una protezione più ampia). Inoltre il termine entro cui il rimborso deve essere effettuato è ridotto gradualmente a 7 giorni, secondo un sistema di tappe intermedie (15 giorni dal 1° gennaio 2019, 10 giorni dal 1° gennaio 2021 e 7 giorni dal 1° gennaio 2024). Anche durante il periodo transitorio, il DGS è tenuto, entro cinque giorni, a versare al depositante una percentuale dell'importo da rimborsare per evitare immediate difficoltà finanziarie. La direttiva 2014/49/UE contempla ora tutte e tre le forme di intervento del DGS precedentemente illustrate, in conformità alle condizioni previste all'articolo 11. Solo il rimborso dei depositanti deve essere obbligatoriamente assicurato dal DGS, mentre la previsione delle ulteriori modalità di intervento è rimessa agli Stati membri.

Il DGS è finanziato dalle banche stesse tramite contribuzioni annuali ex ante. Tale modalità di finanziamento, non obbligatoria nel modello precedente, rappresenta un notevole onere per le banche italiane dato che il sistema vigente è invece basato sulla contribuzione ex post. Il livello obiettivo, anch'esso non disciplinato nei precedenti testi comunitari, è determinato un ammontare minimo pari all'0,8% dell'importo dei depositi coperti presso gli istituti membri, da raggiungere entro il 3 luglio 2024. Al ricorrere di determinate circostanze, è possibile estendere il build-up period fino a un massimo di 4 anni. Oltre ai contributi ex ante, le banche possono essere chiamate a versare ulteriori contributi straordinari in caso di insufficienza delle risorse del fondo a far fronte ai propri obblighi. L'ammontare dei contributi individuali è determinata sulla base della quantità dei depositi coperti (a cui è legato l'ammontare delle risorse del fondo che sarebbero necessari per il rimborso) e il grado di rischio associato all'istituto (a cui è legata la probabilità che la banca possa incorrere in situazioni di crisi). E' prevista l'emanazione da parte dell'EBA (European Banking Authority) di linee guida che specificchino il metodo di calcolo dei contributi. E' possibile prevedere un livello obiettivo più basso (comunque non inferiore allo 0,5% del totale dei depositi coperti) qualora il sistema bancario presenti un'elevata concentrazione, tale che la maggioranza degli assets sia detenuta da poche banche che, in caso di crisi, non sarebbero soggette a liquidazione bensì a risoluzione. La risoluzione non comporta infatti intervento del DGS, se non in quanto sia ad esso applicato lo strumento del bail-in; tale evenienza è comunque altamente, se non del tutto, improbabile, data la cd superdepositor preference accordata ai depositanti per effetto dell'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE (la direttiva che istituisce un quadro giuridico per il risanamento e la risoluzione della banche, cd. BRRD), tale che tali crediti sono postergati a tutti gli altri nell'applicazione dello strumento del bail-in. In ogni caso poi il DGS non risponderebbe oltre quanto sarebbe chiamato a versare in caso di liquidazione della banca per il rimborso dei depositanti e comunque non oltre il 50% del livello-obiettivo. Oltre l'elevata concentrazione è necessario l'ulteriore requisito che risulti improbabile che una quota rilevante dei mezzi finanziari del DGS si usata per interventi di tipo preventivo. La disposizione delinea quindi un parziale trade off tra l'esercizio della facoltà di prevedere che il DGS intervenga in via preventiva e la possibilità di stabilire un target level inferiore a quello minimo previsto. La sussistenza delle due condizioni previste dall'articolo 11, comma 6 della direttiva 2014/49/UE, deve essere preventivamente valutata dalla Commissione europea. Sono in corso valutazioni in cooperazione con la Banca d'Italia, ABI e i DGS stessi per verificare l'opportunità di accedere alla facoltà di stabilire un target level inferiore allo 0,8 %, e, eventualmente, la ricorrenza delle condizioni sopra descritte.

Il termine di recepimento della direttiva 2014/49/UE è fissato al 3 luglio 2015; è previsto un termine più ampio, fino al 31 maggio 2016, per l'adeguamento all'obbligo di rimborso di una percentuale dei depositi entro cinque giorni al fine di sopperire alle immediate esigenze finanziarie del depositante.

L'articolo 6 contiene i principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega al Governo per l'adozione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

Nell'ambito del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012 è stato presentato il documento del 26 giugno 2012 del Presidente del Consiglio europeo in collaborazione con il Presidente della Commissione, il Presidente dell'Eurogruppo e il Presidente della BCE, in ordine alla realizzazione di una "autentica Unione economica e monetaria", sulla base del quale lo stesso Presidente del Consiglio europeo è stato invitato a sviluppare una specifica roadmap entro dicembre 2012.

La relazione illustrava i quattro elementi costitutivi essenziali della futura UEM: un quadro istituzionale per la stabilità finanziaria pienamente integrato a livello europeo, un quadro istituzionale integrato in materia di politiche di bilancio e di politica economica, e, infine, il rafforzamento della legittimazione democratica delle istituzioni europee.

La relazione Van Rompuy prefigurava un quadro istituzionale per la stabilità finanziaria pienamente integrato a livello europeo, basato su un sistema europeo di vigilanza sulle banche, un meccanismo europeo di finanziamento delle procedure di risoluzione e un meccanismo europeo di garanzia dei depositi. In meno di due anni l'Unione europea è riuscita a finalizzare l'apparato normativo con il quale si istituisce il Meccanismo di Vigilanza Unico (Regolamento n. 1024/2013) e il Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento n. 806/2014). Il Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM) inizierà la propria operatività il 4 novembre p.v., mentre il Meccanismo di Risoluzione Unico sarà operativo a partire dal 1° gennaio 2016.

Nello stesso periodo sono state approvate le misure legislative concernenti (i) l'adeguamento della normativa comunitaria agli Accordi di Basilea 3 (direttiva 2013/36/UE - la quarta direttiva sui requisiti di capitale - CRD 4, e il relativo regolamento n. 575/2013, CRR), (ii) l'elaborazione di una normativa armonizzata in materia di gestione delle crisi bancarie (la direttiva 2014/59/UE -BRRD); (iii) l'adeguamento della normativa in materia di garanzia dei depositi (direttiva 2014/49/UE - DGSD). Questo corpus normativo si iscrive in un disegno, largamente condiviso a livello teorico, che individua i quattro pilastri di una Unione Bancaria: un'unica regolamentazione bancaria (il pacchetto CRD4/CRR); un unico sistema di vigilanza (SSM); un'unica autorità di risoluzione e un unico meccanismo di finanziamento delle procedure di risoluzione (SRM) che agisca in base ad una normativa armonizzata (BRRD) e un unico meccanismo di garanzia dei depositi (non realizzato, se non nei limiti dell'armonizzazione della disciplina degli schemi nazionali realizzato con la direttiva 2014/49/UE).

Si evidenzia che il Meccanismo unico di risoluzione, una volta istituito, opererà in base a quanto previsto dalla BRRD, le cui disposizioni sono state in gran parte riportate nel regolamento SRM. Le norme nazionali di recepimento della BRRD non perderanno però la loro efficacia: infatti il regolamento SRM prevede che, ad esclusione delle banche che sono soggette alla vigilanza diretta della BCE in conformità con il regolamento SSM o che, comunque abbiano operatività cross-border, i poteri relativi al piano di risanamento e di risoluzione, la determinazione del requisito minimo di passività soggette a conversione e/o riduzione, la valutazione delle possibilità di risoluzione, la riduzione o conversione obbligatoria degli strumenti di capitale rimangono comunque in capo alle autorità di risoluzione nazionali che li esercitano conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della BRRD. Qualora non vi sia necessità di attingere alle risorse del Fondo di Risoluzione Unico la stessa procedura di risoluzione può essere gestita a livello nazionale. Inoltre anche nel caso di procedura di risoluzione gestita a livello accentrato, l'attuazione delle deliberazioni del Comitato di Risoluzione Unico è rimessa alle autorità di risoluzione nazionali conformemente a quanto previsto dalle disposizioni nazionali di recepimento della BRRD.

La direttiva 2014/59/UE, che si applica a tutte le banche e imprese di investimento, disciplina le misure di prevenzione delle crisi, le misure di intervento precoce e infine le procedure di risoluzione, armonizzando i poteri delle autorità di vigilanza coinvolte.

La prevenzione delle crisi si basa sulla predisposizione rispettivamente da parte della banca e dell'autorità di vigilanza di un piano di risanamento e di un piano di risoluzione, così come sulla valutazione da parte dell'autorità della resolvability dell'istituzione. L'esito della valutazione può legittimare l'autorità all'esercizio di poteri estremamente penetranti volti ad eliminare gli ostacoli di natura legale, operativa o di organizzazione dell'impresa che rappresentano un impedimento alla implementazione delle procedure di risoluzione, quale quello di richiedere modifiche della struttura organizzativa al fine di facilitare la separazione delle funzioni critiche dalle altre al fine dell'applicazione di un determinato strumento di risoluzione.

I poteri di intervento precoce comprendono, tra l'altro, oltre a quello di richiedere di dare attuazione al piano di risanamento, il potere di convocare l'assemblea degli azionisti e di proporre l'ordine del

giorno, quello di rimuovere uno o più componenti del consiglio di amministrazione o anche quello di nominare un commissario straordinario.

Quanto agli strumenti di risoluzione, la direttiva considera: i) la vendita di attività e passività, ii) il trasferimento temporaneo delle attività recuperabili della banca in crisi a una entità pubblica (bridge bank), iii) il trasferimento delle attività deteriorate a una società di gestione delle attività (asset management company o bad bank), iv) il bail-in, cioè l'imposizione di perdite, secondo un ordine di seniority, ad azionisti e creditori non garantiti. Il bail-in è ammesso tanto allo scopo di ricapitalizzare tanto l'istituzione in crisi (open-bank bail-in) quanto l'eventuale bridge bank (closed-bank bail-in), tanto nelle forme della conversione in capitale di determinati crediti vantati nei confronti dell'istituzione, quanto nella riduzione dell'ammontare di detti crediti, fermo restando il principio che il trattamento dei creditori non può essere peggiore a quello che riceverebbero nel caso di sottoposizione dell'istituzione alle procedure di liquidazione ordinariamente previste.

Il bail-in è stato oggetto di ampia discussione in ragione dei possibili effetti avversi sul finanziamento delle banche e dei possibili rischi per la stabilità sistemica derivanti dalla sua stessa applicazione. Da questo punto di vista è cruciale l'individuazione dei crediti che possono essere oggetto del write-down e l'ordine secondo il quale essi devono essere sottoposti alla conversione o alla falcidia. La direttiva prevede il c.d. statutory bail-in avente ad oggetto, dopo l'annullamento del patrimonio di vigilanza, le altre forme di debito subordinato e, successivamente, il senior debt. La direttiva stessa individua le categorie di crediti che sono escluse dal bail-in: i depositi garantiti e le altre passività garantite, inclusi i covered bonds; le passività derivanti dalla partecipazione nei sistemi di pagamento e regolamento, con una scadenza inferiore a 7 giorni; le passività interbancarie con scadenza inferiore a 7 giorni; le passività nei confronti dei dipendenti, del fisco, dei creditori commerciali per i servizi essenziali al funzionamento dell'istituzione. Le autorità di risoluzione nazionale possono escludere, totalmente o parzialmente, ulteriori passività dal bail-in per motivi di stabilità finanziaria e continuità delle funzioni critiche della banca. In tal caso, gli altri creditori sopporteranno una decurtazione più elevata delle loro ragioni, fermo restando il rispetto del principio del "no creditor worse off than in insolvency". Nei medesimi casi può essere previsto l'intervento del fondo di risoluzione per ripianare le perdite o ricapitalizzare la banca (quindi consentendo un haircut minore dei crediti): ciò è possibile solo se perdite almeno pari all'8% del passivo sono state preventivamente coperte da capitale e passività bail-inable; il contributo del fondo non può essere superiore al 5% del totale del passivo.

Come noto, la direttiva muove dal principio che i costi della crisi della banca debbano essere sostenuti in primo luogo dagli azionisti (con la riduzione fino all'azzeramento del capitale) e poi dai suoi creditori (con gli strumenti del write-down e del bail-in). Accanto a questi opera, come già sopra accennato il fondo di risoluzione che è finanziato dalle stesse entità che possono essere sottoposte a risoluzione attraverso contributi annuali. Il livello obiettivo è fissato all'1% del totale dei depositi garantiti delle banche autorizzate nello Stato da raggiungere in 10 anni.

La direttiva prevede anche la possibilità del supporto pubblico, comunque condizionato alla partecipazione alle perdite per un ammontare pari almeno all'8% del totale passivo di azionisti e creditori. La direttiva prevede, altresì, una corposa sezione (articoli 63- 87) di spiccato tenore giuridico relativa alla disciplina dei poteri di risoluzione e del loro esercizio, alle salvaguardie, anche giurisdizionali, di azionisti e creditori, del trattamento di taluni contratti in corso alla data in cui la procedura di risoluzione è aperta.

Il provvedimento contiene anche una disciplina sanzionatoria che replica quella già prevista dalla direttiva 2013/36/UE in materia di accesso all'attività degli enti creditizi e di vigilanza prudenziale (cd CRD4).

Il termine per il recepimento è fissato al 1° gennaio 2015; per le sole disposizioni in materia di bail-in è previsto che le relative disposizioni nazionali possono entrare in vigore entro il 1° gennaio 2016.

La direttiva 2014/59/UE è un testo normativo esteso e complesso ma per molte parti di armonizzazione massima. Per questo motivo l'articolato proposto si limita a richiamare i principi già desumibili dalla direttiva stessa, mentre criteri specifici sono enunciati con riferimento (i) alla necessità di raccordo con il regolamento SRM, (ii) al raccordo con le procedure ordinarie di gestione

della crisi e, infine (iii) alle previsioni in cui la sfera di discrezionalità attribuita al legislatore nazionale è più ampia.

Per quanto riguarda il punto (i), il criterio di cui alla lettera a) specifica la necessità che la regolamentazione nazionale di recepimento di BRRD tenga già conto di quella prevista dal regolamento n. 806/2014 al fine di evitare qualsiasi problema di incoerenza fra i due testi.

Per quanto riguarda il punto (ii) i criteri di cui alle lettere n), o), e p) sono volti ad assicurare il pieno coordinamento fra la nuova procedura e la normativa in materia di gestione delle crisi vigente, al fine non solo di assicurare il pieno e integrale recepimento ma anche la composizione di un armonioso quadro normativo. La lettera q) delega il Governo, in conformità a quanto già previsto dal Titolo X, BRRD, ad apportare alle normative nazionali di recepimento delle direttive ivi citate tutte le modifiche occorrenti. Sempre in questo ambito, si ritiene di non avvalersi della facoltà di cui all'articolo 85, BRRD, che prevede la possibilità per gli Stati membri di imporre una valutazione di legittimità ex ante da parte dell'autorità giudiziaria su qualsiasi decisione attinente alla prevenzione o alla gestione delle crisi. Si tratta infatti di un istituto non conosciuto nel nostro ordinamento giuridico, non compatibile con i tempi rapidissimi in cui tali decisioni devono essere assunte e che risulterebbe in una sostanziale deresponsabilizzazione dell'autorità competente o di risoluzione.

Con riferimento al punto (iii), in primo luogo il criterio alla lettera b) prevede l'utilizzo di tutto lo spazio temporale concesso prima dell'entrata in vigore delle norme nazionali di recepimento del bail-in che viene quindi rinviata al 1° gennaio 2016.

La Banca d'Italia è indicata (lett. c) come autorità di risoluzione, mentre il Governo è delegato a disciplinare le forme di raccordo preventivo con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ragione del possibile impatto sul tessuto economico di una crisi bancaria oltre che della possibilità dell'intervento pubblico. Inoltre può essere previsto il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, compreso l'esercizio di talune opzioni, di carattere squisitamente tecnico, che la direttiva demanda agli Stati membri (lett. h). Infine è esteso alle funzioni di risoluzione il regime di responsabilità previsto per la Banca d'Italia e i suoi dipendenti già previsto dall'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Come già sopra evidenziato alla disciplina sanzionatoria prevista dalla BRRD replica quella della direttiva 2013/36/UE (CRD4): pertanto i criteri di delega replicano quelli già proposti per il recepimento della direttiva e contenuti nell'articolo 3 della legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre), ricalcando sostanzialmente nei tipi di sanzione, i minimi e massimi edittali e nei criteri per la loro applicazione le previsioni recate dalla Direttiva. Si ritiene altresì opportuno prevedere che la disciplina nazionale di recepimento della direttiva sia assistita dalla tutela penale prevista dal titolo VI del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 in caso di condotte di analoga offensività o pericolosità; anche al fine di evitare disparità di trattamento tra tale disciplina e quella prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Poiché l'applicabilità di tale disciplina penale prevede quale condizione necessaria la dichiarazione giudiziale dell'insolvenza, si ritiene imprescindibile farvi riferimento, sebbene ai limitati fini dell'applicazione della disciplina sanzionatoria penale.'

Infine, il Governo è delegato a dare attuazione alle previsioni in materia di meccanismi di finanziamento della risoluzione. Giova qui specificare che il fondo di risoluzione nazionale confluirà nel fondo di risoluzione unico, previsto dal regolamento SRM, alla data del 1° gennaio 2016. Nonostante il limitato orizzonte temporale è necessario, secondo l'orientamento della Commissione un pieno recepimento della BRRD anche su questa parte. E' peraltro necessario che le contribuzioni previste per il 2015 siano effettivamente raccolte: secondo il Trattato intergovernativo recante l'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al fondo di risoluzione unico firmato il 21 maggio scorso, che accompagna il regolamento SRM, gli Stati membri partecipanti sono tenuti a versare tali somme al Fondo di Risoluzione Unico entro il 31 gennaio 2016, abbreviando così il periodo entro il quale il Fondo Unico dovrebbe raggiungere il livello obiettivo.

Si ricorda che la BRRD consente agli Stati membri di unificare in unico meccanismo il fondo di risoluzione e il fondo di garanzia dei depositanti. Tale opzione è però preclusa per gli Stati membri aderenti al sistema SSM/SRM: infatti, mentre è previsto l'accentramento del fondo di risoluzione, gli schemi di garanzia dei depositanti rimangono a livello nazionale.

L'articolo 7 reca i criteri direttivi per l'esercizio della delega al Governo per l'adozione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/CE nonché per l'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

Nell'ordinamento interno il quadro di riferimento è costituito dalla disciplina degli intermediari e dei servizi finanziari, dei mercati e degli strumenti finanziari, nonché dei servizi di comunicazione dei dati pertinenti alle transazioni su detti mercati, il cui ambito normativo primario è rappresentato dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), completato da un'ampia regolamentazione secondaria.

L'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE prevede che gli Stati membri si conformino alla medesima entro il 3 luglio 2016, adottando e pubblicando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Le disposizioni nazionali dovranno entrare in vigore dal 3 gennaio 2017, con eccezione delle disposizioni riferibili, ex art. 65, comma 2, della direttiva, ai fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (CPT, *Consolidated Tape Provider*). Il recepimento per via legislativa non esclude ulteriori interventi di regolamentazione secondaria necessari al completo adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva da recepire, considerato anche che sono in corso di emanazione le misure di applicazione di secondo livello previste e delegate dalla direttiva e dal regolamento alla Commissione europea.

L'8 dicembre 2010 la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sulla direttiva 2004/39/CE (*Market in Financial Instruments Directive* - d'ora in avanti MiFID1), terminata il 2 febbraio 2011. Questa direttiva, in vigore dal 2007, fornisce nell'Unione la base normativa generale per i mercati finanziari e le imprese d'investimento mobiliare, sia il quadro di regole di protezione degli investitori. In particolare, la MiFID 1, cardine dell'integrazione dei mercati finanziari nell'Unione, delinea la disciplina della fornitura di servizi di investimento in strumenti finanziari e delle attività finanziarie (quali intermediazione, consulenza, negoziazione, gestione del portafoglio, sottoscrizione, ecc.) da parte di istituti di credito e imprese di investimento¹, nonché del funzionamento dei mercati regolamentati. Definisce inoltre i poteri e i doveri delle autorità nazionali competenti con riferimento a dette attività. L'obiettivo generale è di favorire l'integrazione, la competitività e l'efficienza dei mercati finanziari all'interno dell'Unione europea.

In tale contesto, la Commissione europea ha presentato, il 20 ottobre 2011, la sua proposta di revisione della MiFID 1, costituita da un regolamento e da una direttiva. Il regolamento definisce i requisiti in materia di: (i) comunicazione al pubblico dei dati relativi alle negoziazioni, (ii) rimozione degli ostacoli all'accesso non discriminatorio ai servizi di compensazione, (iii) negoziazione obbligatoria degli strumenti derivati in sedi organizzate, (iv) specifiche azioni di sorveglianza degli strumenti finanziari e delle posizioni in strumenti derivati e (v) prestazione di servizi da parte di imprese di paesi terzi senza una succursale nell'Unione europea. La direttiva modifica: (i) i requisiti specifici in merito alla prestazione di servizi di investimento, (ii) il campo di applicazione delle esenzioni dell'attuale direttiva, (iii) i requisiti organizzativi e di comportamento per le imprese di investimento, (iv) i requisiti organizzativi per le sedi di negoziazione, (v) i requisiti per l'autorizzazione e gli obblighi permanenti applicabili ai fornitori di servizi di trasmissione dei dati, (vi) i poteri spettanti alle autorità competenti, (vii) le sanzioni e (viii) le norme applicabili alle imprese di paesi terzi che operano attraverso una succursale.

¹ La MiFID 1 ha abolito la facoltà degli Stati membri di mantenere l'obbligo di concentrazione degli scambi di strumenti finanziari, consentendo pertanto una concorrenza a livello europeo tra sedi di negoziazione tradizionali e alternative. Essa offre a Istituti di credito e imprese di investimento un "passaporto" rafforzato per prestare servizi di investimento all'interno della UE, a condizione che si conformino a requisiti organizzativi e di segnalazione e a regole esaustive volte a garantire la protezione degli investitori.

Il 15 aprile e il 13 maggio 2014, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno, rispettivamente, approvato la disciplina concernente la revisione della direttiva 2004/39/CE (direttiva MiFID 1), fissando definitivamente l'intervento normativo articolato nei due citati testi: la direttiva 2014/65/UE (c.d. direttiva MiFID 2) e il regolamento (UE) n. 600/2014 (c.d. MiFIR). In particolare, la direttiva MiFID 1 è ora in parte "rifusa" nella direttiva MiFID 2 e in parte sostituita dal regolamento MiFIR.

La direttiva richiede il recepimento nell'ordinamento interno per via legislativa. L'intervento normativo apporterà modifiche ed integrazioni al TUF prevedendo anche, dove opportuno, il rinvio alla regolamentazione secondaria e l'attribuzione di competenze e poteri di vigilanza alle autorità di settore. Allo stesso modo, si dovranno attribuire in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e d'indagine che detti atti legislativi dell'Unione richiedono di assegnare alle autorità nazionali competenti, novellando, ove necessario, anche la materia della cooperazione e dello scambio di informazioni tra autorità competenti degli Stati membri, quelle dell'Unione e quelle degli Stati extra UE. E' necessario, inoltre, apportare alcune modifiche ed integrazioni alle disposizioni del TUF in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria, promotori finanziari anche per razionalizzare la tenuta degli albi e la vigilanza su tali categorie, attualmente affidata a due distinti organismi, uno dei quali (quello per i consulenti finanziari) in realtà mai costituito vista l'incertezza sul potenziale numero dei soggetti e la sostenibilità economico-finanziaria dell'organismo medesimo. A tal fine, si prevede di assegnare ad un unico organismo, ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta dell'albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti delle tre categorie di soggetti anzidetti. Si dovranno disciplinare le segnalazioni delle violazioni all'interno degli intermediari e verso le autorità di vigilanza, tenendo opportunamente conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti, tuttavia incoraggiando le segnalazioni utili all'esercizio dell'attività di vigilanza. Con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal TUF si dovrà rivedere in modo organico e in coerenza con quanto previsto dalla direttiva e dal regolamento citati e dalle disposizioni previste dalla stessa delega Governo, la disciplina delle sanzioni nonché la relativa procedura.

Infine, sarà necessario che l'intervento normativo preveda, in conformità al rinnovato quadro normativo dell'Unione e ai criteri previsti dalla legge di delegazione europea di cui trattasi, le altre modifiche alla legislazione vigente, per il settore interessato dalla normativa da recepire, allo scopo di coordinare complessivamente le innovazioni alle disposizioni vigenti.

L'articolo 8 contiene i criteri direttivi per l'esercizio della delega al Governo per l'adozione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/52/UE, contenuta altresì nell'allegato B al presente disegno di legge, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, fissando alcuni principi e criteri direttivi.

La direttiva 2014/52/UE modifica la direttiva 2011/92/UE che ha armonizzato i principi per la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti, tramite l'introduzione di requisiti minimi per quanto riguarda i tipi di progetti soggetti a valutazione, i principali obblighi dei committenti, il contenuto della valutazione e la partecipazione delle autorità competenti e del pubblico. Le modifiche introdotte dalla nuova direttiva sono state determinate dalla necessità di rafforzare la qualità della procedura di valutazione d'impatto ambientale, allineandola ai principi della regolamentazione intelligente (*smart regulation*) e rafforzando la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza nazionale.

L'articolo in esame, reca dalle lettere a) a d) i criteri e i principi direttivi cui deve ispirarsi la delega. La lettera a) prevede la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione ad altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti a carattere ambientale. Con tale criterio si intende semplificare ed accelerare l'iter di alcuni procedimenti autorizzatori in materia ambientale, dando concreta attuazione a quanto già previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove si prevede appunto che "il provvedimento di VIA sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale"; la finalità di tale criterio di

delega, pertanto, è di introdurre un sistema di autorizzazioni ambientali che consenta di evitare che, per una stessa attività o progetto o impianto sottoposto a valutazione d'impatto ambientale, il richiedente debba instaurare diversi procedimenti quante sono le autorizzazioni da acquisire. La procedura di VIA attraverso la concreta razionalizzazione delle procedure finalizzate al rilascio di pareri a carattere ambientale diventerebbe uno strumento unico ed omnicomprensivo, con effettiva e reale semplificazione operativa per le imprese. Il criterio intende, infine, esplorare la possibilità di introdurre delle semplificazioni amministrative per la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA. Si tratta di semplificazioni a costo zero, che consentirebbero di ridurre gli oneri, in termini di tempi e costi, sia per le imprese che per le pubbliche amministrazioni.

Il criterio di cui alla lettera b) mira al rafforzamento della qualità della procedura di valutazione d'impatto ambientale, allineando tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e della coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione europea e nazionali. Tra gli obiettivi della direttiva 2014/52/UE ci sono il rafforzamento della protezione ambientale, una maggiore efficienza delle risorse e il sostegno alla crescita sostenibile nell'Unione: a tal fine le procedure in essa previste dovrebbero essere semplificate e armonizzate. Nel corso dell'ultimo decennio alcune questioni ambientali, come l'efficienza delle risorse e lo sviluppo sostenibile, la tutela della biodiversità, la lotta ai cambiamenti climatici, i rischi di incidenti e calamità, hanno assunto maggiore importanza in seno al processo politico ed è, pertanto, necessario introdurli quali elementi fondanti all'interno dei processi di valutazione e decisionali. Inoltre nella sua comunicazione del 20 settembre 2011 dal titolo «Tabella di marcia per un uso efficiente delle risorse in Europa», la Commissione europea si è impegnata ad integrare considerazioni in materia di efficienza e sostenibilità delle risorse nel contesto della revisione della direttiva 2011/92/UE ed è pertanto obbligato per gli Stati membri, all'atto del recepimento della nuova direttiva, garantire che nell'ambito dei processi di valutazione di impatto ambientale sia garantito un uso sostenibile del suolo. Al riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si cita il documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, svoltasi a Rio de Janeiro il 20-22 giugno 2012, che riconosce l'importanza economica e sociale di una corretta pianificazione territoriale, inclusi l'uso del suolo e la necessità di un'azione urgente intesa a invertirne il degrado. Alla luce di tali priorità si ritiene necessario prevedere specifici strumenti normativi e procedurali che consentano un'adeguata sinergia tra le procedure di valutazione dei progetti pubblici e privati con le strategie, le normative settoriali e gli indirizzi tecnico-scientifici già disponibili, o che saranno disponibili, per affrontare efficacemente le sfide ambientali prioritarie per l'Unione.

I principi contenuti nelle lettere c) e d) mirano alla revisione e alla razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della direttiva 2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni, nonché all'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per potenziare ed incrementare i controlli e le ispezioni ambientali a verificare delle condizioni previste nei provvedimenti di valutazione ambientale. La finalità di tali criteri di delega è quella di attuare, in concreto, il passaggio dalla politica del "comando e controllo" a quella del coinvolgimento e della condivisione. Atteso che il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale è un atto tecnico-amministrativo complesso e strettamente interconnesso con la successiva azione di controllo degli impatti ambientali, al fine di realizzare un sistema sanzionatorio efficace, dissuasivo e proporzionato, si ritiene che le attività di verifica e monitoraggio da attuare successivamente all'emanazione del provvedimento debbano garantire la verifica della conformità del progetto alle previsioni di impatto ambientale individuate nel SIA (fase di costruzione e di esercizio); la verifica dell'efficacia delle misure di mitigazione e la verifica, nelle fasi di costruzione e di esercizio, dell'esatto adempimento dei contenuti e delle eventuali prescrizioni e raccomandazioni formulate nel provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

L'articolo 9 contiene un principio direttivo per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Tale

direttiva riguarda la tutela della salute della popolazione in relazione al contenuto di radioattività delle acque potabili. La tematica è di estrema importanza e delicatezza dal punto di vista della salute pubblica e dei rapporti tra *governance* e società.

La direttiva, in particolare, stabilisce i criteri per la protezione della popolazione e i requisiti per il controllo e il monitoraggio dei livelli di sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano, completando e integrando l'aspetto dei controlli radiologici previsti dal quadro normativo sulla qualità delle acque potabili, introdotto con la direttiva 1998/83/CE, recepita con il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Stante i limiti rappresentati da un margine di discrezionalità per la presenza di criteri e di contenuti non completamente declinati, per le quali la direttiva rimanda alle specifiche situazioni nei differenti Stati membri, risulta necessaria l'individuazione di un criterio di delega, al fine di garantire un'adeguata contestualizzazione e attualizzazione delle direttive da recepire, e per rendere le nuove disposizioni coerenti con il quadro normativo vigente.

Pertanto, in virtù del principio di ottimizzazione, si rende necessario introdurre un criterio di delega, in linea con il considerando (6) della direttiva 2013/51/Euratom, che sia finalizzato a garantire l'introduzione, ove necessario, di standard di protezione sanitaria della popolazione più rigorosi rispetto a quelle della direttiva 2013/51/Euratom, nel rispetto della libera circolazione delle merci e dei servizi nel mercato interno.

L'articolo 10 contiene i principi ed i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.

La direttiva 2013/59/Euratom si caratterizza per la notevole complessità tecnica e l'impatto su un'ampia serie di norme e provvedimenti riguardanti la protezione contro i pericoli derivanti dall'utilizzo delle radiazioni ionizzanti, tema di estrema importanza e delicatezza dal punto di vista della salute pubblica e dei rapporti tra *governance* e società. La direttiva, in particolare, aggiorna e raccoglie in un quadro unitario le disposizioni delle cinque precedenti direttive abrogate, introducendo ulteriori tematiche trattate solo in raccomandazioni europee, quali l'esposizione della popolazione al radon nelle abitazioni (raccomandazione 90/143/Euratom), o non considerate in precedenza (quali le esposizioni deliberate per motivi non medici).

Attualmente, il quadro delle disposizioni vigenti in materia è principalmente costituito dai seguenti provvedimenti:

- decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recepimento di varie direttive Euratom tra cui la 89/618/Euratom, la 90/641/Euratom e la 96/29/Euratom (norme fondamentali di radioprotezione, tutela dei lavoratori e della popolazione), ora abrogate e sostituite dalla 2013/59/Euratom;
- decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, recepimento della direttiva 97/43/Euratom (esposizioni mediche), ora abrogata e sostituita dalla 2013/59/Euratom;
- decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recepimento della direttiva 2003/122/Euratom (sorgenti sigillate e ad alta attività e sorgenti orfane), ora abrogata e sostituita dalla 2013/59/Euratom.

Si deve, inoltre, considerare il fatto che il decreto legislativo n. 230 del 1995 costituisce provvedimento di recepimento di altre tre direttive Euratom, oltre a quelle ora abrogate, in particolare:

- 2006/117/Euratom (spedizione rifiuti radioattivi e combustibile esaurito);
- 2009/71/Euratom (gestione sicura degli impianti nucleari);
- 2011/70/Euratom (gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi);

le cui disposizioni restano pienamente vigenti e non sono modificate dalla direttiva 2013/59/Euratom.

Ai fini del recepimento della direttiva 2013/59/Euratom si rende quindi necessaria la definizione di specifici criteri di delega, atti a garantire la piena coerenza e continuità delle nuove disposizioni con il quadro normativo vigente e assicurare al contempo la massima semplificazione legislativa raccogliendo in un quadro unitario (come anche fatto dal Legislatore europeo) le norme oggi distribuite su tre diversi provvedimenti.

Alcuni dei criteri specifici riguardano tematiche particolari (es. esposizioni a fini non medici, radon), per le quali la direttiva lascia ampi margini di discrezionalità agli Stati membri, e sono proposti al fine di consentire l'introduzione nella fase di recepimento di norme chiare ed efficaci per la tutela della salute pubblica.

In particolare, il criterio di cui alla lettera a) consente al Governo di apportare al complesso della normativa vigente in materia tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del recepimento della direttiva 2013/59/Euratom.

Il criterio di cui alla lettera b) identifica la migliore tecnica legislativa per provvedere al recepimento della direttiva 2013/59/Euratom nel quadro di un provvedimento unitario, che racchiuda anche le disposizioni su spedizione dei rifiuti e combustibile esaurito, sicurezza impianti e rifiuti radioattivi, derivanti dalle tre rispettive vigenti direttive che non sono state modificate dalla direttiva 2013/59/Euratom.

Il criterio indicato nella lettera c), in accordo con il considerando (5) della direttiva 2013/59/Euratom, è finalizzato a garantire l'introduzione (o in via implicita il mantenimento) di livelli di protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione più rigorosi rispetto a quelli della direttiva 2013/59/Euratom, nel rispetto della libera circolazione delle merci e dei servizi nel mercato interno.

Il criterio contenuto nella lettera c) punto 1, in accordo con l'articolo 66 e il considerando (27) della direttiva 2013/59/Euratom, è finalizzato a rafforzare e ottimizzare, anche sotto il profilo del coordinamento, il controllo della radioattività nell'ambiente e negli alimenti.

Il criterio c) punto 2, in accordo con il considerando (28) e il considerando (27) della direttiva 2013/59/Euratom, è finalizzato a rafforzare e determinare chiaramente l'ambito di regolazione su cui intervenire in fase di recepimento di alcune delle disposizioni specifiche sulle esposizioni mediche della direttiva medesima.

Il criterio c) punto 3, in accordo con il considerando (46) della direttiva 2013/59/Euratom, è finalizzato a determinare chiaramente l'ambito di regolazione su cui intervenire in fase di recepimento delle disposizioni specifiche sui ruoli e responsabilità delle figure professionali investite della radioprotezione e garantire allo stesso tempo coerenza e continuità con le disposizioni vigenti del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Il criterio c) punto 4, in accordo con l'articolo 22 e il considerando (32) della direttiva 2013/59/Euratom, è finalizzato a determinare chiaramente alcuni ambiti di regolazione su cui intervenire in fase di recepimento delle disposizioni specifiche sulle esposizioni deliberate di individui a scopi diverso da quello medico.

Il criterio c) punto 5, in accordo con il considerando (23) e l'articolo 103 della direttiva 2013/59/Euratom, è finalizzato a consolidare i benefici in termini di salute pubblica derivanti dalla concreta attuazione di un piano d'azione nazionale sul radon.

Il criterio c) punto 6 consentirà di razionalizzare il quadro autorizzatorio, che attualmente presenta alcune lacune rispetto a casistiche emerse successivamente alla pubblicazione del decreto legislativo n. 230 del 1995, in continuità con le disposizioni vigenti, anche alla luce di alcune novità sul controllo regolamentare introdotte dalla direttiva 2013/59/Euratom.

Il criterio di cui alla lettera d) risponde all'esigenza di rivedere e razionalizzare l'apparato sanzionatorio, anche alla luce dei nuovi ruoli e responsabilità introdotti dalla direttiva 2013/59/Euratom.

Il criterio contenuto nella lettera e) consente di destinare i proventi delle sanzioni amministrative al finanziamento delle attività connesse al potenziamento delle attività - incluso quelle di vigilanza, controllo, formazione e informazione - dirette alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

L'articolo 11 reca una delega per la predisposizione dei decreti legislativi necessari per dare attuazione alle decisioni quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni; 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di

sequestro probatorio; 2005/214/GAI relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie; 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive; 2009/299/GAI che modifica le decisioni quadro 2002/584 GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo e alla decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

La decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, reca disposizioni per la costituzione ed il funzionamento di squadre investigative comuni al fine di porre in essere un'attività di efficace contrasto al crimine internazionale, in particolare nella lotta al terrorismo.

Essa disciplina i presupposti per la costituzione da parte di due o più Stati membri, di una o più squadre comuni, destinate ad operare nel territorio degli Stati che la costituiscono, consentendo ai membri "distaccati" (ovvero quelli che appartengono a paese diverso da quello sul cui territorio si opera) di presenziare al compimento di atti di indagine. Inoltre, la decisione quadro prevede il regime di responsabilità rispettivamente civile e penale dei funzionari che partecipano alla squadra comune. Quanto alla responsabilità civile, la decisione prevede espressamente che lo Stato membro i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a quest'ultimo le somme versate alle vittime ed ai loro aventi diritto.

La decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 mira ad attuare il principio del reciproco riconoscimento dei provvedimenti di blocco dei beni e di sequestro probatorio emessi da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro e da eseguirsi nel territorio di altro Stato membro.

La decisione quadro disciplina l'agile procedimento attraverso il quale l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione trasmette direttamente all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione il provvedimento da eseguire, prevedendo che l'autorità competente per l'esecuzione riconosce senza indugio il provvedimento di blocco o sequestro (salvo ricorra uno specifico motivo di non riconoscimento o di non esecuzione) e adotta i conseguenti provvedimenti, dando senza indugio notizia all'autorità emittente. Reca poi norme per il successivo trattamento del bene sequestrato e bloccato, a seconda che l'autorità competente formuli una richiesta di trasferimento della fonte di prova nello Stato di emissione, una richiesta di confisca ovvero istruzioni relative al mantenimento "ad interim" del bene in attesa di ulteriori richieste; prevede che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie alla previsione di mezzi di impugnazione esperibili da parte degli interessati e dei terzi in buona fede e disciplina i mezzi di impugnazione. Inoltre, detta un regime di responsabilità dei singoli Stati in ragione del danno causato dall'esecuzione del provvedimento oggetto del reciproco riconoscimento.

La decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 reca norme in materia di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie inflitte con una decisione definitiva.

La decisione quadro definisce il suo ambito di applicazione in via generale e facoltativa con riferimento ai fatti per i quali valga il principio della doppia incriminazione, tanto nello Stato di esecuzione che in quello di emissione, prevedendo specifica ed ampia deroga a tale principio in ragione di specifici titoli di reato, compiutamente elencati dalla decisione stessa. Essa prevede che ciascuno Stato membro individui le autorità interne competenti ai fini del reciproco riconoscimento imponendo il rispetto dei diritti fondamentali e dei principi giuridici fondamentali. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono una decisione senza richiesta di ulteriori formalità e adottano immediatamente i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, salvo ricorrano specifici motivi di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione previsti dalla decisione quadro. Inoltre la decisione quadro individua nella legge dello Stato di esecuzione, in via generale, quella applicabile all'esecuzione delle sanzioni oggetto di riconoscimento, prevedendo però che la sanzione inflitta ad una persona giuridica riceva esecuzione anche se lo Stato di esecuzione non ammetta il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche.

La decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 è relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. Tra gli obiettivi indicati dalla decisione quadro, in particolare vi è quello di consentire la riabilitazione delle persone condannate, il miglioramento della protezione delle vittime e del pubblico in generale e di favorire l'applicazione di idonee misure di sospensione condizionale e sanzioni socialmente utili.

La decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, modifica le decisioni quadro 2002/584 GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.

Con la decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali vengono introdotte misure che mirano a prevenire situazioni in cui la stessa persona possa essere oggetto, in relazione agli stessi fatti, di procedimenti penali paralleli in diversi Stati membri.

La decisione quadro, pertanto, intende scongiurare la violazione del principio del *ne bis in idem* internazionale (v. articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985), contribuendo a rafforzare gli strumenti di tutela nei confronti dei cittadini dell'Unione europea.

Viene delineata una procedura che obbligatoriamente deve essere seguita allorché una giurisdizione venga a conoscenza di una situazione di litispendenza internazionale. Tale procedura si articola in tre fasi:

- a) la presa di contatto con l'altra giurisdizione per avere conferma dell'esistenza dell'eventuale procedimento parallelo per i medesimi fatti nei confronti della stessa persona;
- b) l'obbligo della giurisdizione interpellata di rispondere entro il termine indicato oppure, ove esso manchi, entro tempi rapidi;
- c) la reciproca consultazione per condividere una soluzione concordata efficace ai fini dell'amministrazione della giustizia.

E' da evidenziare come solo la procedura sia obbligatoria poiché il perseguimento di una soluzione concordata risulta essere meramente eventuale.

In base all'articolo 5 della decisione quadro, qualora l'autorità competente di un paese dell'UE abbia fondati motivi per ritenere che si stia conducendo un procedimento parallelo in un altro paese dell'UE, deve appurare l'esistenza di eventuali procedimenti paralleli rivolgendosi all'autorità competente dell'altro paese. L'autorità contattata a sua volta ha l'obbligo di rispondere senza indebito ritardo o entro il termine stabilito dell'autorità contattante. L'autorità contattata è tenuta a rispondere indicando se è in corso, o si è svolto, nel suo paese, un procedimento penale per alcuni o tutti i medesimi fatti oggetto del procedimento penale di cui alla richiesta d'informazioni presentata dall'autorità contattante, e se è implicata la stessa persona.

Completano il disegno di legge gli allegati A e B nei quali sono elencate le direttive da recepire con decreto legislativo.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge di delegazione europea:

- a) dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;
- b) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;

- c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa;
- d) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;
- e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con regolamento ai sensi dell'articolo 35, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di recepimento già adottati;
- f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

In relazione a quanto richiesto dalla lettera a), negli allegati A e B sono state inserite le direttive dell'Unione europea pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea successivamente alla presentazione in Parlamento del disegno di legge annuale di delegazione europea 2013 secondo semestre e per la cui attuazione sono necessarie norme di rango primario. Come di consueto gli schemi di decreto legislativo di attuazione delle direttive europee indicate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione del prescritto parere; in considerazione di ciò, nell'allegato A è inserita una direttiva mentre nell'allegato B sono inserite 40 direttive.

Quanto alle motivazioni che hanno indotto all'inserimento nel disegno di legge delle direttive 2010/53/UE e 2012/25/UE, uniche direttive degli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto, si rappresenta quanto segue.

La direttiva 2010/53/UE, inserita nell'allegato B del disegno di legge, volta a disciplinare la qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, essa costituisce la prima direttiva in tal senso e il suo recepimento si confronta con il sistema trapianti che, a livello nazionale è stato, a suo tempo, disciplinato dalla legge n. 91 del 1999, recante disposizioni in materia di donazioni e trapianti di organi e tessuti.

Come è ribadito nelle premesse della direttiva, il trapianto è a oggi la cura più efficiente, in termini di costi, per l'insufficienza renale terminale ed è l'unica cura disponibile per l'insufficienza terminale di organi come il fegato, i polmoni e il cuore. L'utilizzo terapeutico dei trapianti è una pratica consueta ma non per questo meno rischiosa. Per questo motivo, dunque, è di tutta evidenza la necessità di adottare, in tutte le fasi del processo donazione-trapianto, pratiche e procedure in grado di garantire elevati standard di qualità e sicurezza al fine di evitare i rischi di trasmissioni di malattie.

Il comma 340 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013) ha già garantito un parziale recepimento della direttiva in esame, rinviando ad un decreto di natura non regolamentare i criteri di qualità e sicurezza che devono essere osservati in tutte le fasi del processo, che va dalla donazione al trapianto o all'eliminazione. La predisposizione di tale schema di decreto è stata avviata dal Ministero della salute, tuttavia, in considerazione, in particolare, dei dati sensibili trattati, in corso d'opera si è riscontrata la necessità di garantire il compiuto recepimento della direttiva con un provvedimento di rango superiore in luogo del decreto ministeriale di natura non regolamentare. Conseguentemente, è stata inserita nel presente disegno di legge una delega al Governo per la predisposizione di un decreto legislativo che consenta un compiuto e organico recepimento della complessa e delicata materia di cui alla direttiva in esame.

Per quanto attiene, invece, alle motivazioni che hanno indotto all'inserimento della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2012/25/UE in materia di scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti, si osserva che la medesima reca precipue disposizioni tecniche, che consentono la compiuta attuazione della predetta direttiva 2010/53/UE per le specifiche questioni attinenti allo scambio; pertanto, il recepimento contestuale di entrambe le direttive garantisce, per l'ordinamento nazionale, una normativa organica e sistematica.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per il mancato recepimento della direttiva 2012/25/UE entro il termine di recepimento da essa indicato, la Commissione europea in data 27 maggio 2014 ha avviato la procedura di infrazione n. 2014/0287 attualmente allo stadio di messa in mora.

In relazione a quanto richiesto alla lettera b), il numero delle procedure d'infrazione a carico dell'Italia alla data del 31 dicembre 2013 ammontava a 104, di cui 80 per violazione del diritto dell'Unione e 24 per mancato recepimento di direttive.

Di seguito vengono riportati tre prospetti riepilogativi delle procedure di infrazione attive, suddivise per stadio, per materia e per amministrazione (Alcune procedure sono di competenza condivisa tra più Amministrazioni. Il numero 104 corrisponde al totale effettivo delle procedure pendenti, depurato da tali duplicazioni).

SUDDIVISIONE PROCEDURE PER STADIO (31 dicembre 2013)	
Messa in mora art. 258 TFUE	50
Messa in mora complementare art. 258 TFUE	9
Parere motivato art. 258 TFUE	26
Parere motivato complementare art. 258 TFUE	1
Decisione ricorso art. 258 TFUE	1 (una decisione di ricorso è stata sospesa il 27.09.12)
Ricorso art. 258 TFUE	4
Sentenza art. 258 TFUE	4
Messa in mora art. 260 TFUE (già art. 228 TCE)	4
Decisione ricorso art. 260 TFUE	3 (una decisione di ricorso è stata sospesa il 27.02.12)
Ricorso art. 260 TFUE	1
Sentenza art. 260 TFUE	1
Totale	104

SUDDIVISIONE PROCEDURE PER MATERIA (31 dicembre 2013)	
Affari economici e finanziari	1
Affari Esteri	2
Affari Interni	2
Agricoltura	2
Ambiente	22
Appalti	7
Comunicazioni	2
Concorrenza e Aiuti di Stato	4

SUDDIVISIONE PROCEDURE PER MATERIA (31 dicembre 2013)	
Energia	4
Fiscalità e Dogane	14
Giustizia	4
Lavoro e Affari Sociali	7
Libera circolazione dei capitali	1
Libera circolazione delle merci	5
Libera circolazione delle persone	2
Libera prestazione dei servizi e stabilimento	5
Pesca	3
Salute	5
Trasporti	10
Tutela dei consumatori	2
Totale	104

SUDDIVISIONE PROCEDURE PER AMMINISTRAZIONE (31 dicembre 2013)	
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	23
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	16
Ministero dell'economia e delle finanze	15
Ministero dello sviluppo economico	15
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	8
Ministero della giustizia	7
Ministero della salute	6
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	5
Ministero dell'interno	2
Ministro per gli affari regionali e autonomie e sport	3
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	2
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione	2
Ministero degli affari esteri	1
Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo	1
Regioni e Enti locali (competenza esclusiva)	3
Totale	104

Si ritiene utile fornire un aggiornamento dei dati riferiti alle procedure di infrazione ufficialmente aperte nei confronti dell'Italia, che alla data del 30 settembre 2014 risultano essere n. 100 di cui 79 casi di violazione del diritto dell'Unione (VDUE) e 21 di mancata trasposizione di direttive nell'ordinamento italiano (MA): ..

Suddivisione procedure per stadio:

Messa in mora art. 258 TFUE

46

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Messa in mora complementare art. 258 TFUE	13
Parere motivato art. 258 TFUE	24
Parere motivato complementare art. 258 TFUE	1
Decisione ricorso art. 258 TFUE	1 (la decisione di ricorso è stata sospesa il 27.09.12)
Ricorso art. 258 TFUE	2
Sentenza art. 258 TFUE	4
Messa in mora art. 260 TFUE (già art. 228 TCE)	4
Decisione ricorso art. 260 TFUE	2 (una decisione di ricorso è stata sospesa il 27.02.12)
Ricorso art. 260 TFUE	2
Sentenza art. 260 TFUE	1
Totale	100

Suddivisione delle procedure per materia:

Affari economici e finanziari	3
Affari esteri	2
Affari interni	4
Agricoltura	2
Ambiente	19
Appalti	5
Comunicazioni	2
Concorrenza e aiuti di Stato	5
Energia	2
Fiscalità e dogane	12
Giustizia	5
Lavoro e affari sociali	6
Libera circolazione dei capitali	1
Libera circolazione delle merci	3
Libera circolazione delle persone	2
Libera prestazione dei servizi e stabilimento	5
Pesca	1
Salute	8
Trasporti	11
Tutela dei consumatori	2
Totale	100

Con riferimento alla lettera c), si fornisce, di seguito, l'elenco delle direttive europee, pubblicate nell'anno 2013, da attuare con decreto ministeriale e non ancora attuate alla data del 31 dicembre 2013.

n.	GUUE	DIRETTIVA	amm.ne competente	termine di recepimento
1	L 6 del 10/01/13	Direttiva 2012/48/UE della Commissione, del 10 dicembre 2012, che modifica gli allegati della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	01/12/13

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n.	GUUE	DIRETTIVA	amm.ne competente	termine di recepimento
2	L 6 del 10/01/13	Direttiva 2012/49/UE della Commissione, del 10 dicembre 2012, che modifica l'allegato II della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	01/12/13
3	L 37 del 08/02/13	Direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio	Ministero dell'ambiente	30/09/13
4	L 56 del 28/02/13	Direttiva 2013/8/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, che modifica, al fine di adeguarne le disposizioni tecniche, la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	01/04/14
5	L 77 del 20/03/13	Direttiva 2013/10/UE della Commissione, del 19 marzo 2013, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol al fine di adattare le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele	Ministero dello sviluppo economico	19/03/14
6	L 135 del 22/05/13	Direttiva 2013/27/UE della Commissione, del 17 maggio 2013, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il clorfenapir come principio attivo nell'allegato I della direttiva	Ministero della salute	30/04/14
7	L 135 del 22/05/13	Direttiva 2013/28/UE della Commissione, del 17 maggio 2013, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso	Ministero dell'ambiente	22/08/13
8	L 196 del 19/07/13	Direttiva 2013/41/UE della Commissione, del 18 luglio 2013, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'1R-trans Fenotrina come principio attivo nell'allegato I	Ministero della salute	31/08/14
9	L 204 del 31/07/13	Direttiva 2013/44/UE della Commissione, del 30 luglio 2013, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere la polvere di pannocchie di granturco come principio attivo negli allegati I e IA della direttiva	Ministero della salute	31/01/14
10	L 213 dell'08/08/13	Direttiva di esecuzione 2013/45/UE della Commissione, del 7 agosto 2013, che modifica le direttive 2002/55/CE e 2008/72/CE del Consiglio e la direttiva 2009/145/CE della Commissione riguardo alla denominazione botanica del pomodoro	Ministero delle politiche agricole	31/03/14

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n.	GUUE	DIRETTIVA	amm.ne competente	termine di recepimento
11	L 261 del 13/10/13	Direttiva 2013/47/UE della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	31/12/13
12	L 304 del 14/11/13	Direttiva 2013/52/UE della Commissione, del 30 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	04/12/14
13	L 312 del 21/11/13	Direttiva di esecuzione 2013/57/UE della Commissione, del 20 novembre 2013, che modifica le direttive della Commissione 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva del Consiglio 2002/53/CE e dell'articolo 7 della direttiva del Consiglio 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi	Ministero delle politiche agricole	30/06/14
14	L 329 del 10/12/13	Direttiva 2013/60/UE della Commissione, del 27 novembre 2013, che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e la direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	30/06/14
15	L 341 del 18/12/13	Direttiva di esecuzione 2013/63/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni minime da soddisfare per i tuberi-seme di patate e i lotti di tuberi-seme di patate	Ministero delle politiche agricole	31/12/15

Si ritiene utile segnalare le seguenti direttive cui è stata data attuazione successivamente al 31 dicembre 2013. Il dato è aggiornato alla data del 10 ottobre 2014:

- 1) Direttiva 2012/48/UE della Commissione, del 10 dicembre 2012, che modifica gli allegati della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (D.M. 16-01-2014, pubblicato nella G.U. n. 58 dell'11-3-2014);
- 2) Direttiva 2012/49/UE della Commissione, del 10 dicembre 2012, che modifica l'allegato II della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (D.M. 16-01-2014, pubblicato nella G.U. n. 58 del 11-3-2014);
- 3) Direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (D.M. 22-04-2014, pubblicato nella G.U. 14-06-2014, n. 136);

- 4) Direttiva 2013/8/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, che modifica, al fine di adeguarne le disposizioni tecniche, la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (D.M. 31-03-2014, pubblicato nella G.U. 23-05-2014, n. 118);
- 5) Direttiva 2013/10/UE della Commissione, del 19 marzo 2013, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol al fine di adattare le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (D.M. 24-6-2014, pubblicato nella G.U. 9-08-2014, n. 184);
- 6) Direttiva 2013/27/UE della Commissione, del 17 maggio 2013, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il clorfenapir come principio attivo nell'allegato I della direttiva (D.M. 13 marzo 2014, pubblicato nella G.U. 15-5-2014, n. 111);
- 7) Direttiva 2013/28/UE della Commissione, del 17 maggio 2013, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (D.M. 4-12-2013, pubblicato nella G.U. 4-03-2014, n. 52);
- 8) Direttiva 2013/41/UE della Commissione, del 18 luglio 2013, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'1R-trans Fenotrina come principio attivo nell'allegato I, (D.M. 13-03-2014, pubblicato nella G.U. 15-5-2014);
- 9) Direttiva 2013/44/UE della Commissione, del 30 luglio 2013, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere la polvere di pannocchie di granturco come principio attivo negli allegati I e IA della direttiva (D.M. 13 marzo 2014, pubblicato nella G.U. del 15-5-2014, n. 111);
- 10) Direttiva di esecuzione 2013/45/UE della Commissione, del 7 agosto 2013, che modifica le direttive 2002/55/CE e 2008/72/CE del Consiglio e la direttiva 2009/145/CE della Commissione riguardo alla denominazione botanica del pomodoro (D.M. 20-12-2013, pubblicato nella G.U. 6-03-2014, n. 54);
- 11) Direttiva 2013/47/UE della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (D.M. 12-12-2013, pubblicato nella G.U. 10-01-2014, n. 7);
- 12) Direttiva di esecuzione 2013/57/UE della Commissione, del 20 novembre 2013, che modifica le direttive della Commissione 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva del Consiglio 2002/53/CE e dell'articolo 7 della direttiva del Consiglio 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi (D.M. 20-12-2013, pubblicato nella G. 6-03-2014, n. 54);
- 13) Direttiva 2013/60/UE della Commissione, del 27 novembre 2013, che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e la direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote (D.M. 3-6-2014, pubblicato nella G.U. 24-07-2014, n. 170).

Sempre con riferimento alla lettera c), si fornisce di seguito l'elenco delle direttive europee che risultano essere state attuate in via amministrativa nell'anno 2013.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GUUE	DIRETTIVA	Amm.ne competente	termine di recepimento	Provvedimento di attuazione
L 167 del 19/06/13	rettifica della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e di abrogazione della direttiva 74/150/CEE	Ministero delle infrastrutture dei trasporti	Senza termine di recepimento	D.M. 26-08-13 Pubblicato nella G.U. 23-10-13, n. 249
L 304 del 20/11/10	Direttiva 2010/79/UE della Commissione, del 19 novembre 2010, sull'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato III della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili	Ministero dell'ambiente	10/06/12	D.M. 03-10-12 Pubblicato nella G.U. 01-02-13, n. 27
L 37 del 10/02/12	Direttiva 2012/2/UE della Commissione, del 9 febbraio 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l'ossido di rame (II), l'idrossido di rame (II) e il carbonato basico di rame come principi attivi nell'allegato I della direttiva	Ministero della salute	31/01/13	D.M. 26-10-12 Pubblicato nella G.U. 25-01-13, n. 21
L 37 del 10/02/12	Direttiva 2012/3/UE della Commissione, del 9 febbraio 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bendiocarb come principio attivo nell'allegato I della direttiva	Ministero della salute	31/01/13	D.M. 26-10-12 Pubblicato nella G.U. 26-01-13, n. 21
15/09/11	Direttiva 2011/75/UE della Commissione, del 2 settembre 2011, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	05/10/12	D.M. 27-12-12 Pubblicato nella G.U. 25-02-13, n. 47
L 283 del 29/10/11	Direttiva 2011/84/UE del Consiglio, del 20 settembre 2011, che modifica la direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III	Ministero della salute	30/10/12	D.M. 05-11-12 Pubblicato nella G.U. 26-01-13, n. 22
L 123 del 09/05/12	Direttiva 2012/14/UE della Commissione, dell'8 maggio 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il metil nonil chetone come principio attivo nell'allegato I della direttiva	Ministero della salute	30/04/13	D.M. 26-10-12 Pubblicato nella G.U. 24-01-13, n. 20
L 328 del 10/12/11	Direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica la direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto	Ministero dell'ambiente	15/03/13	D.M. 29-07-13 Pubblicato nella G.U. 15-11-13, n. 268

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GUUE	DIRETTIVA	Amm.ne competente	termini di recepimento	Provvedimento di attuazione
L 123 del 09/05/12	Direttiva 2012/15/UE della Commissione, dell'8 maggio 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'estratto di margosa come principio attivo nell'allegato I della direttiva	Ministero della salute	30/04/13	D.M. 26-10-12 Pubblicato nella G.U. 26-01-13, n. 22
L 124 del 11/05/12	Direttiva 2012/16/UE della Commissione, del 10 maggio 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acido cloridrico come principio attivo nell'allegato I della direttiva	Ministero della salute	30/04/13	D.M. 26-10-12 Pubblicato nella G.U. 25-10-13, n. 21
L 177 del 07/07/12	Direttiva 2012/20/UE della Commissione, del 6 luglio 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il flufenoxuron come principio attivo del tipo di prodotto 8 nell'allegato I della direttiva	Ministero della salute	31/01/13	D.M. 26-10-12 Pubblicato nella G.U. 24-01-13, n. 20
L 208 del 03/08/12	Direttiva di esecuzione 2012/21/UE della Commissione, del 2 agosto 2012, che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico	Ministero della salute	01/03/13	D.M. 27-03-13 Pubblicato nella G.U. 06-06-13, n. 131.
L 227 del 23/08/12	Direttiva 2012/22/UE della Commissione, del 22 agosto 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il carbonato di didecildimetilammonio come principio attivo nell'allegato I della direttiva	Ministero della salute	31/01/13	D.M. 12-12-12 Pubblicato nella G.U. 20-02-13, n. 43
L 274 del 09/10/12	Direttiva 2012/24/UE della Commissione, dell'8 ottobre 2012, che modifica, al fine di adeguarne le disposizioni tecniche, la direttiva 86/297/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori ed alla relativa protezione	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	31/10/13	Decreto 05-03-13 Pubblicato nella G.U. 16-05-13, n. 113
L 297 del 26/10/12	Direttiva di esecuzione 2012/31/UE della Commissione, del 25 ottobre 2012, che modifica l'allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle specie ittiche sensibili a setticemia emorragica virale e la soppressione della registrazione di sindrome ulcerativa epizootica	Ministero della salute	01/01/13	D.M. 27-12-12 Pubblicato nella G.U. 08-03-13, n. 57

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GUUE	DIRETTIVA	Amm.ne competente	termine di recepimento	Provvedimento di attuazione
L 44 del 15/02/13	Direttiva 2013/3/UE della Commissione, del 14 febbraio 2013, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per estendere l'iscrizione del principio attivo tiametoxam nell'allegato I al tipo di prodotto 18	Ministero della salute	31/01/14	Decreto 19-04-13 Pubblicato nella G.U. 11-07-13, n. 161
L 44 del 15/02/13	Direttiva 2013/4/UE della Commissione del 14 febbraio 2013 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il cloruro di idecildimetilammonio come principio attivo nell'allegato I della direttiva	Ministero della salute	31/01/14	Decreto 19-04-13 Pubblicato nella G.U. 11-07-13, n. 161
L 44 del 15/02/13	Direttiva 2013/5/UE della Commissione del 14 febbraio 2013 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il piriproxifene come principio attivo nell'allegato I della direttiva	Ministero della salute	31/01/14	Decreto 19-04-13 Pubblicato nella G.U. 12-07-13, n. 162
L 321 del 20/11/12	Direttiva 2012/36/UE della Commissione, del 19 novembre 2012, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	31/12/13	D.M. 25-02-13 Pubblicato nella G.U. 10-04-13, n. 84.
L 48 del 21/02/13	Direttiva 2013/6/UE della Commissione, del 20 febbraio 2013, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il diflubenzuron come principio attivo nell'allegato I della direttiva	Ministero della salute	31/01/14	D.M. 19-07-13 Pubblicato nella G.U. 18-10-13, n. 245
L 49 del 22/02/13	Direttiva 2013/7/UE della Commissione, del 21 febbraio 2013, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio come principio attivo nell'allegato I della direttiva	Ministero della salute	31/01/14	D.M. 19-07-13 Pubblicato nella G.U. 18-10-13, n. 245
L 325 del 23/11/12	Direttiva di esecuzione 2012/37/UE della Commissione, del 22 novembre 2012, che modifica taluni allegati delle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono soddisfare le sementi di <i>Galega orientalis</i> Lam., il peso massimo di un lotto di sementi di alcune specie di piante foraggere e le dimensioni del campione di <i>Sorghum</i> spp	Ministero delle politiche agricole	31/12/13	Decreto 22-04-13 Pubblicato nella G.U. 16-07-13, n. 165

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GUUE	DIRETTIVA	Amm.ne competente	termine di recepimento	Provvedimento di attuazione
L 326 del 24/11/12	Direttiva 2012/38/UE della Commissione, del 23 novembre 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il cis-Tricos-9-ene come principio attivo nell'allegato I della direttiva	Ministero della salute	30/09/13	Decreto 16-04-13 Pubblicato nella G.U. 11-07-13, n. 161
L 68 del 12/03/13	Direttiva 2013/9/UE della Commissione, dell'11 marzo 2013, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	01/01/14	D.M. 05-09-13 Pubblicato nella G.U. 14-10-13, n. 241
L 141 del 28/05/13	Direttiva 2013/13/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di fiscalità a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia	Ministero dell'economia e delle finanze	01/07/13	D.M. 25-10-13 Pubblicato nella G.U. 05-11-13, n. 259.
L 327 del 27/11/12	Direttiva 2012/40/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica l'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi	Ministero della salute	31/03/13	D.M. 26-03-13 Pubblicato nella G.U. 06-06-13, n. 131.
L 332 del 04/12/12	Direttiva 2012/45/UE della Commissione, del 3 dicembre 2012, che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	30/06/13	D.M. 21-01-13 Pubblicato nella G.U. 13-03-13, n. 61
L 31 del 31/01/12	Direttiva 2012/47/UE della Commissione, del 14 dicembre 2012, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa	Ministero della difesa	20/03/13	D.M. 26-06-13 Pubblicato nella G.U. 03-07-13, n. 154
L 158 del 10/06/13	Direttiva 2013/17/UE del Consiglio del 13 maggio 2013 che adegua talune direttive in materia di ambiente a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia	Ministero dell'ambiente	01/07/13	D.M. 31-07-13 Pubblicato nella G.U. 07-09-13, n. 210
L 158 del 10/06/13	Direttiva 2013/22/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di politica dei trasporti a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	01/07/13	D.M. 27-09-13 Pubblicato nella G.U. 02-11-13, n. 257 D.M. 25-07-13 Pubblicato nella G.U. 03-10-13, n. 232 Decreto 16-01-14 Pubblicato

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GUUE	DIRETTIVA	Amm.ne competente	termine di ricepimento	Provvedimento di attuazione
				nella G.U. 11- 03-14, n. 58

Con riferimento alla lettera d) si riporta l'elenco delle direttive europee pubblicate nella GUUE nel corso dell'anno 2013 che non sono state inserite nel disegno di legge poiché l'ordinamento nazionale risulta essere conforme al dettato normativo europeo e, pertanto, non necessitano di norme di attuazione.

data GUUE	DIRETTIVA	Amministrazione competente	termine di ricepimento
L 158 del 10/06/13	Direttiva 2013/16/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di appalti pubblici a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	01/07/13
L 158 del 10/06/13	Direttiva 2013/18/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia	Ministero dello sviluppo economico	01/07/13
L 158 del 10/06/13	Direttiva 2013/19/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua la direttiva 94/80/CE che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia	Ministero dell'interno	01/07/13
L 158 del 10/06/13	Direttiva 2013/20/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia	Ministero dello sviluppo economico	01/07/13
L 158 del 10/06/13	Direttiva 2013/21/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua la direttiva 67/548/CEE del Consiglio e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia	Ministero della salute	01/07/13
L 158 del 10/06/13	Direttiva 2013/23/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di servizi finanziari a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia	Ministero dello sviluppo economico	01/07/13
L 158 del 10/06/13	Direttiva 2013/24/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto societario a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia	Ministero dell'economia e delle finanze	01/07/13

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 158 del 10/06/13	Direttiva 2013/26/UE della Commissione, dell'8 febbraio 2013, che adegua determinate direttive in materia di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria, a motivo dell'adesione della Croazia	Ministero della salute	01/07/13
L 327 del 27/11/12	Direttiva 2012/43/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, recante modifica di talune rubriche dell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	Ministero della salute	31/03/13
L 315 del 14/11/12	Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa	Ministero dell'economia e delle finanze	Senza termine di recepimento

Si precisa che l'attuazione della direttiva 2013/12/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, in conseguenza dell'adesione della Repubblica di Croazia è avvenuta con il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2012/27/UE (decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2014, n. 165).

Con riferimento alla lettera e), non risultano nel 2013 direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 35. Si rappresenta, tuttavia, che la direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umane, sarà recepita mediante regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2012, n. 85.

Relativamente alla lettera f), sulla base delle comunicazioni pervenute dagli enti territoriali per mezzo della Conferenza Stato-Regioni, si elencano di seguito gli atti normativi e regolamentari con i quali le singole regioni e le province autonome hanno provveduto a dare attuazione a direttive europee nel corso dell'anno 2013.

ABRUZZO

L.R. 18-12-2013, n. 55

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013).

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 27 dicembre 2013, n. 127 speciale.

L.R. 22-10-2013, n. 38

Disciplina transitoria delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 6 novembre 2013, n. 40.

L.R. 19-03-2013, n. 7

Modifiche alla L.R. n. 68/2012 (Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti), modifiche alla L.R. n. 42/2007 (Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie) e modifiche alla L.R. n. 39/2012 (Disciplina della professione di maestro di sci), in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 20 marzo 2013, n. 11.

L.R. 11-03-2013, n. 6

Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo, in attuazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 13 marzo 2013, n. 10.

L.R. 9-8-2013 n. 23

Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizioni normative, in attuazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 21 agosto 2013, n. 79 speciale.

L.R. 09-08-2013, n. 28

Partecipazione della Regione alla Fondazione Michetti di Francavilla al Mare, finanziamento a sostegno del Premio letterario "Città di Penne-Mosca", Celebrazioni Centenario terremoto della Marsica e iniziative in favore del Teatro dei Marsi, in attuazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 21 agosto 2013, n. 79 speciale

L.R. 22-10-2013 n. 38

Disciplina transitoria delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), in attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 6 novembre 2013, n. 40.

EMILIA ROMAGNA

L.R. 20-12-2013, n. 27

Abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 20 dicembre 2013, n. 382.

Art. 33 della L.R. 20-12-2013, n. 28

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva

2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 20 dicembre 2013, n. 383.

Delib.G.R. 25-03-2013, n. 325

Approvazione del documento preliminare del Piano Regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199 del D.Lgs. 152/06, in attuazione della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 10 aprile 2013, n. 93.

Delib.G.R. 21-01-2013, n. 49

Approvazione del documento preliminare del piano regionale integrato per la qualità dell'aria di cui al d.lgs 155/2010, in attuazione della direttiva 91/676/CEE (c.d. direttiva Nitrati)

Delib.G.R. 08-07-2013, n. 949

Approvazione del documento preliminare del Piano Regionale Integrato per la qualità dell'aria di cui al D.Lgs. n. 155/2010, in attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 30 luglio 2013, n. 217.

Delib.G.R. 28-10-2013, n. 1502

Recepimento decreto direttoriale prot. dva-dec-2013-0000260 del 9 agosto 2013 relativo a un programma di finanziamento della qualità dell'aria attraverso l'ammodernamento del trasporto pubblico locale, in attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Delib.G.R. 23-09-2013, n. 1339

D.Lgs. n. 194/2005 "Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" - Approvazione delle "Linee guida per l'elaborazione dei piani d'azione relativi alle strade ed agli agglomerati della regione Emilia-Romagna", in attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 8 ottobre 2013, n. 294.

Art. 53 e 54 della L.R. 30-7-2013 n. 15

Semplificazione della disciplina edilizia, in attuazione della direttiva 2011/92/CE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici privati.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 30 luglio 2013, n. 222.

Delib.G.R. 17-10-2013, n. 1419

Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione e delle Zone di Protezione Speciale, in attuazione della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Delib.G.R. 15-07-2013, n. 979

Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo per la stagione 2013 - 2014.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 18 luglio 2013, n. 199.

Delib.G.R. 25-06-2013, n. 1052

Cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo. Definizione del numero di impianti di cattura autorizzabili e del numero di uccelli catturabili per ciascuna provincia e per ciascuna specie. Anno

2013, in attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Delib.G.R. 24-06-2013, n. 868

Dlgs 49/2010 attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione dei rischi di alluvioni: presa d'atto del percorso per la predisposizione delle mappe di pericolosità e di rischio, in attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione dei rischi di alluvioni.

Delib.G.R. 8-4-2013 n. 393

Disposizioni regionali per l'attuazione della condizionalità di cui al Reg. (CE) 73/2009 in Regione Emilia-Romagna a decorrere dal 2013.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 26 aprile 2013, n. 113.

Delib.G.R. 23-07-2013, n. 1036

Reg. (CE) 1698/2005. Proposta di modifica del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 6, lett. c) e dell'art. 9 del reg. (CE) 1974/20069 (versione 9).

Delib.G.R. 10-06-2013, n. 751

Reg. CE n. 1234/2007. Miglioramento, produzione e commercializzazione prodotti apicoltura. Approvazione del programma triennale 2014-2016 e stralcio annuale 2013-2014. (Proposta della Giunta regionale in data 10 giugno 2013, n. 751).

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 31 luglio 2013, n. 223.

Delib.G.R. 13-05-2013, n. 596

Reg. (CE) n. 1234/2007. Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Campagna viticola 2013/2014 - Approvazione modalità attuative e avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 23 maggio 2013, n. 137.

Delib.G.R. 02-08-2013, n. 1118

Legge 82/06, art. 9 - Campagna vendemmiale 2013/2014 - Arricchimento delle uve, dei mosti e dei vini compresi quelli atti a diventare vini IGP e DOP, nonché delle partite (cuvees) atte a diventare vini spumanti. Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 28 agosto 2013, n. 250.

Delib.G.R. 2-8-2013 n. 1119

Reg. CE 1234/2007 - Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Approvazione programma operativo 2014 con valenza di avviso pubblico Misura 7 "Investimenti".

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 9 agosto 2013, n. 237.

Delib.G.R. 23-12-2013, n. 2082

Reg. CE n. 1234/2007 - Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - Approvazione Programma Operativo 2014 con valenza di Avviso pubblico Misura 7 "Investimenti" - Area sisma.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 9 gennaio 2014, n. 6.

Delib.G.R. 13-05-2013, n. 597

L.R. 6/2010. Programma di intervento contributivo relativo a estirpazioni di piante di actinidia e contestuale avviso pubblico per la presentazione delle domande - Anno 2013. In attuazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

Delib.G.R. 15-7-2013 n. 979

Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo per la stagione 2013 - 2014.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 18 luglio 2013, n. 199.

Delib.G.R. 25-06-2013 n. 1052

Cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo. Definizione del numero di impianti di cattura autorizzabili e del numero di uccelli catturabili per ciascuna provincia e per ciascuna specie. Anno 2013. In attuazione della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Delib.G.R. 23-07-2013, n. 1012

Art. 5 L.R. n. 21/2011 e art. 5 L.R. n. 19/2012. Programma operativo regionale - da attuare in regime di minimis secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1535/2007 - per la concessione di contributi, in favore delle imprese agricole ad indirizzo zootecnico che allevano razze bovine autoctone da carne, per l'acquisto di riproduttori maschi iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici. Avviso pubblico per la presentazione delle domande.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 30 luglio 2013, n. 220.

Delib.G.R. 17-06-2013, n. 793

Reg. (CE) n. 1535/2007 e L.R. n. 43/1997 come modificata dalla L.R. n. 17/2006. Programma operativo per un aiuto de minimis sui prestiti di conduzione da concedere tramite gli organismi di garanzia alle imprese agricole ricadenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (D.L. 74/12, convertito e modificato dalla L. 213/12).

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 25 giugno 2013, n. 172.

Delib.G.R. 17-06-2013, n. 798

Reg. (CE) n. 1535/2007 e L.R. n. 43/1997 come modificata dalla L.R. n. 17/2006. Programma operativo per un aiuto de minimis sui prestiti di conduzione da concedere tramite gli organismi di garanzia - settore suinicolo.

Delib.G.R. 3-09-2013, n. 1234

Partecipazione della regione Emilia Romagna al bando del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a favore delle regioni per il finanziamento di reti di ricarica dedicate ai veicoli elettrici. COM (2009) def. Del 17 giugno 2009 Comunicazione UE Un futuro sostenibile per i trasporti; Regolamento (CE) n. 1370/2007; COM (2011) 144 def. Del 28/03/2011 Libro bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti; Direttiva 2011/76/CE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture.

Delib.G.R. 2-7-2013 n. 903

Bando rivolto agli Enti locali per sostenere l'adesione al patto dei sindaci, attraverso la concessione di contributi per la redazione dei Piani di Azione per l'energia sostenibile (PAES), in attuazione dell'Asse 7 del PTA 2011-2013. COM (2010) 2020 Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 9 luglio 2013, n. 189.

Delib.G.R. 25-03-2013, n. 310

Modifica alle proprie deliberazioni n. 413 del 10 aprile 2012 e n. 1410 del 1 ottobre 2012 e ss. mm., relative al Piano per l'accesso dei giovani al lavoro, la continuità dei rapporti di lavoro, il sostegno e la promozione del fare impresa in attuazione del Patto per la crescita intelligente, sostenibile e

inclusiva del 30/11/2011. COM (2010) 2020 Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Delib.G.R. 22-04-2013, n. 482

Approvazione schema di protocollo di collaborazione in materia di cooperazione per lo sviluppo e la promozione della responsabilità sociale delle imprese nella regione Emilia Romagna tra regione Emilia Romagna, Unioncamere regionale, amministrazioni provinciali. COM (2011) 681 def. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni – Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese.

Delib.G.R. 25-02-2013, n. 203

Linee guida per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) della regione Emilia – Romagna e degli enti pubblici dipendenti della Regione Emilia-Romagna e degli Enti o Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

Delib.G.R. 10-06-2013, n. 758

Approvazione della nuova convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della community network Emilia-Romagna. COM (2010) 245 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Un'agenda digitale europea.

Delib.G.R. 17-02-2013, n. 177

Approvazione dell'accordo di programma per lo sviluppo della banda larga sul territorio della regione Emilia – Romagna tra la regione Emilia-Romagna e il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni. COM (2010) 245 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Un'agenda digitale europea.

L.R. 24-10-2013 n. 17

Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) e alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'istituto dei beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna). COM (2010) 245 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Un'agenda digitale europea.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 24 ottobre 2013, n. 313.

Delib.G.R. 1-07-2013, n. 875

Approvazione della convenzione per l'adesione al sistema di e-learning federato dell'Emilia – Romagna per la pubblica amministrazione e l'utilizzo dei servizi per la formazione e del documento "l'organizzazione e la gestione del self". COM (2010) 245 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Un'agenda digitale europea.

Delib.G.R. 28-12-2013, n. 2080

Approvazione delle linee guida relative al riutilizzo e messa a disposizione in open data dei dati pubblici dell'amministrazione regionale. Direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

FRIULI VENEZIA GIULIA

L.R. 11-10-2013, n. 13

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale n. 10/2004, in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea, alla legge regionale n. 20/2007, in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale n. 14/2007, in materia di conservazione della fauna selvatica e alla legge regionale n. 21/2005, in materia di medicina del lavoro (Legge europea 2012).

Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 16 ottobre 2013, n. 42.

L.R. 4-4-2013, n. 4

(attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno e della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali)

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alla legge regionale n. 12/2002 e alla legge regionale n. 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo.

Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 10 aprile 2013, n. 15.

L.R. 6-8-2013, n. 7

(attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici)

Modifiche alla L.R. n. 14/2007, alla L.R. n. 6/2008 e alla L.R. n. 15/2012 in materia di gestione faunistico-venatoria., in attuazione della 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione di uccelli selvatici.

Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 7 agosto 2013, n. 32, S.O. n. 29.

L.R. 26-07-2013, n. 6

(Raccomandazione della Commissione del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche (2010/C200/01)

Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007, in attuazione della Raccomandazione della Commissione del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche (2010/C200/01)

Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 31 luglio 2013, n. 31, S.O. n. 28.

D.P.Reg. 08-04-2013, n. 067/Pres.

(Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001)

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi in conto capitale, a valere sul Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 102/2004, a favore delle aziende agricole danneggiate dall'evento siccità verificatosi dal 14 giugno 2012 al 30 agosto 2012 nelle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, in attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (CE) 1857/2006.

Publicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 17 aprile 2013, n. 16.

Delib.G.R. 10-05-2013, n. 831

(Presa d'atto della decisione della Commissione europea C(2013) 2463 del 29 aprile 2013 di modifica del Programma Operativo Regionale POR Fesr Obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013)

POR Fesr 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione. Presa d'atto della decisione 2013/2463/CE della Commissione europea del 29 aprile 2013 di modifica del Programma. Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 12 giugno 2013, n. 24, S.O. n. 23.

D.P.Reg. 17-12-2013 n. 0247/Pres.

(Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole)

Regolamento di modifica al Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con D.P.Reg. 9 settembre 2003, n. 321.

Publicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 2 gennaio 2014, n. 1.

D.P.Reg. 13-12-2013, n. 0240/Pres.

(Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001)

Regolamento di modifica al D.P.Reg. 8 gennaio 2008, n. 2 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo), in attuazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

Publicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 27 dicembre 2013, n. 52.

Del. G.R. 18 aprile 2013, n. 777 in attuazione del Reg. (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE.

D.P.Reg. 17-12-2013, n. 0248/Pres.

Regolamento di modifica al D.P.Reg. 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del Programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006), in attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonte agricole.

Publicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 2 gennaio 2014, n. 1.

LAZIO

L.R. 11-12-2013, n. 9

Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 (Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci) e successive modifiche, in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della direttiva 2006/123/CE relativi ai servizi nel mercato interno.

Publicata nel B.U. Lazio 12 dicembre 2013, n. 102, supplemento n. 1

LOMBARDIA

L.R. 31-7-2013 n. 5 Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali, in attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

Publicata nel B.U. Lombardia 1° agosto 2013, n. 31, Supplemento.

L.R. 29-10-2013, n. 9 Disposizioni in materia ambientale. Modifiche alla legge regionale n. 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), alla legge regionale n. 7/2012 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione) e alla legge regionale n. 5/2010 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), in attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Publicata nel B.U. Lombardia 30 ottobre 2013, n. 44, supplemento

L.R. 18-11-2013, n. 14

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) concernente i mercati rurali e la promozione dei prodotti locali, in attuazione delle direttive 2004/17/CE che coordina le procedure d'appalto degli enti erogatori d'acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e della direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro, forniture e di servizi.

Publicata nel B.U. Lombardia 19 novembre 2013, n. 47, Supplemento.

Reg. reg. 26-7-2013 n. 2 Modifiche al Reg. reg. 6 dicembre 2004, n. 10 (Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia"), in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Publicato nel B.U. Lombardia 30 luglio 2013, n. 31, Supplemento.

MARCHE

L.R. 22-1-2013 n. 1 Disposizioni organizzative relative all'utilizzo di talune tipologie di farmaci nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale in attuazione della normativa europea e statale e in particolare delle direttive 2001/83/CE e 2003/94/CE, in relazione al codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, e del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Publicata nel B.U. Marche 31 gennaio 2013, n. 6.

L.R. 30-4-2013 n. 7 Costituzione della società pubblica di progetto per la realizzazione della strada di grande comunicazione Fano-Grosseto, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Publicata nel B.U. Marche 9 maggio 2013, n. 33.

L.R. 17-6-2013 n. 13 Riordino degli Interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e Del Tronto, in attuazione delle direttive 2006/43/CE, in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

Publicata nel B.U. Marche 27 giugno 2013, n. 50.

L.R. 22-7-2013 n. 19 Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali, in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nonché del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)
Pubblicata nel B.U. Marche 1° agosto 2013, n. 61.

Delib.G.R. 28-10-2013 n. 1468

Legge regionale n. 12/2012 - Approvazione schemi di convenzione e di atti di gara e disposizioni relative alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM).
Pubblicata nel B.U. Marche 19 novembre 2013, n. 89.

Delib.G.R. 9-12-2013 n. 1657

Legge regionale n. 12/2012 - Approvazione schemi di convenzione e di atti di gara e disposizioni relative alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) - Modifica della Delib.G.R. 28 ottobre 2013, n. 1468.
Pubblicata nel B.U. Marche 15 gennaio 2014, n. 6.

PIEMONTE

L.R. 25-03-2013, n. 3

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia, in attuazione della direttiva 2001/42/CE
Pubblicata nel B.U. Piemonte 28 marzo 2013, n. 13.

L.R. 23-04-2013, n. 5

Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista), in attuazione della direttiva 2006/123/CE
Pubblicata nel B.U. Piemonte 30 aprile 2013, n. 17, S.O. n. 1.

L.R. 29-04-2013, n. 6

Disposizioni regionali in materia agricola, in attuazione della direttiva 2002/89/CE
Pubblicata nel B.U. Piemonte 30 aprile 2013, n. 17, S.O. n. 1.

L.R. 07-05-2013, n. 8

Legge finanziaria per l'anno 2013, in attuazione della direttiva 2006/123/CE.
Pubblicata nel B.U. Piemonte 9 maggio 2013, n. 19, S.O. n. 1.

L.R. 12-08-2013, n. 17

Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013, in attuazione della direttiva 2001/42/CE.
Pubblicata nel B.U. Piemonte 14 agosto 2013, n. 33

Delib.G.R. n. 24 5708 del 23/04/2013 recepimento dell'accordo Rep. N. 147/CSR del 25/07/2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, recante linee guida sui criteri per la predisposizione dei piani di autocontrollo per l'identificazione e la gestione del pericolo negli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale, di cui al Regolamento (CE) n. 853/2004. Adozione dei criteri per l'individuazione delle micro-imprese e relativi controlli. Revoca della D.G.R. n. 44-14974 del 7/03/2005

Delib.G.R. 28-06-2013, n. 9-6021

Recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante "Disciplinare per la revisione della normativa dell'accreditamento" in attuazione dell'articolo 7, comma 1 del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (Rep. n. 259/CRS del 20.12.2012).
Pubblicata nel B.U. Piemonte 18 luglio 2013, n. 29.

Delib. G.R. n. 42-6094 del 12/07/2013 recepimento dell'intesa rep. N. 117/CSR del 25/07/2012, sul documento recante linee guida sui criteri per l'individuazione della non conformità negli stabilimenti del settore carne e latte e verifica della completezza ed efficacia delle azioni correttive adottate dall'operatore del settore alimentare.

Delib. G.R. n. 44-6096 del 12/07/2013 aggiornamento del sistema di valutazione della sostenibilità ambientale denominato "Protocollo ITACA - Edifici commerciali - Regione Piemonte 2010, mirato a misurare l'impatto energetico ed ambientale delle grandi strutture di vendita. (direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno).

Delib. G.R. n. 45-6097 del 12/07/2013 in materia di revisione degli indirizzi generali e dei criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, "Disposizioni attuative dei procedimenti amministrativi di accordo di cui all'art. 34 del d.lgs 267/2000 e agli artt. 11 e 15 della legge 241/1990 (direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno).

Delib. G.R. n. 18-6184 del 29/07/2013 recepimento dell'Accordo Rep. N. 20/CU del 07/02/2013 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, recante linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002. Revoca della D.G.R. n. 25-13679 del 18/10/2004.

Delib. G.R. n. 95 - 6297 del 2/08/2013 Modifica della DGR 4-9933 del 3/11/2008 relativa alle indicazioni operative riguardanti l'attuazione e l'applicazione omogenea sul territorio della Regione Piemonte dei contenuti del Regolamento (CE) 853/2004 recante norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e procedure per il riconoscimento delle unità operative.

Delib. G.R. n. 19 - 6394 del 23/09/2013 approvazione del documento "Indicazioni per gli operatori forestali in applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010", finalizzato al contrasto del fenomeno del disboscamento illegale ed il commercio ad esso connesso.

Delib.G.R. 30-12-2013, n. 12-6980

Recepimento dell'Accordo Rep. n. 46/CSR del 7 febbraio 2013, recante "Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria".
Pubblicata nel B.U. Piemonte 30 gennaio 2014, n. 5, S.O. n. 1.

PUGLIA

L.R. 5 agosto 2013, n. 24

Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese, in attuazione del Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (relativa all'individuazione di aiuti compatibili con il mercato interno);

Regolamento regionale 17 ottobre 2013, n. 19

recante Adozione del regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (*de minimis*) per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 5/13 DEL 29.1.2013

Calendario, programma di lavoro e dichiarazione delle misure consultive per il riesame e aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna. Deliberazione n. 14 del 12.12.2012 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino. Revisione e aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna, ai sensi della Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE)".

DELIBERAZIONE N. 5/23 DEL 29.1.2013

Legge n. 144/1999, articolo 36 e Regolamento CE n. 1008/2008. Continuità territoriale della Sardegna. Avvio della procedura per l'individuazione dei nuovi oneri di servizio pubblico per la continuità territoriale minore (CT2). Approvazione definitiva.

DELIBERAZIONE N. 5/28 DEL 29.1.2013

PO FESR Sardegna 2007/2013. Asse VI competitività. Linea di attività 6.2.3.b. Sportelli unici per le attività produttive. Erogazione servizi alle imprese anche in attuazione della Direttiva Servizi e implementazione degli strumenti informativi on line. Indirizzi per la realizzazione delle attività previste dalla linea di attività. Modifica della Delib.G.R. n. 52/67 del 23.12.2011.

DELIBERA DEL 5 FEBBRAIO 2013, N. 7/17

Conferma zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea (Delib.G.R. n. 1/12 del 18.1.2005) in attuazione dell'art. 36, comma 7-ter, del decreto legge n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, proroga del termine per il riesame e la revisione del Programma d'Azione (Delib.G.R. n. 14/17 del 4.4.2006) e proroga del Piano di Monitoraggio e Controllo

DELIBERAZIONE N. 18/28 DEL 23.4.2013

L.R. 29.5.2007, n. 2, art. 15, comma 7. Programma per "Finanziamenti per interventi per l'utilizzo delle energie rinnovabili e il risparmio ed efficienza energetica sugli edifici pubblici". Applicazione del metodo dei costi standard di cui al Regolamento (CE) 397/2009.

DELIBERAZIONE N. 18/33 DEL 23.4.2013

Programma Operativo del Fondo Europeo della Pesca. Revisione delle linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi stabilite dalle Delib.G.R. n. 10/35 dell'11.2.2009, n. 50/40 del 10.11.2009 e n. 49/38 del 7.12.2011. Programmazione risorse finanziarie e linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi e per la revisione del programma e del relativo piano finanziario.

DELIBERAZIONE N. 17/11 DEL 16.4.2013

Legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, articolo 3, comma 34. Progetti regionali funzionali all'attuazione della strategia comunitaria in agricoltura.

DELIBERAZIONE N. 16/12 DEL 9.4.2013

Istituzione del SIC "Sa Rocca Ulari" in Comune di Borutta.

DELIBERAZIONE N. 16/26 DEL 9.4.2013

Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 (regolamento unico OCM) Parte II - Titolo I - Capo IV - Sezione VI "Disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura" - Agricoltura - Programma apistico regionale Triennio 2014/2016. Fondi Comunitari e Statali.

DELIBERAZIONE N. 19/20 DEL 14.5.2013

Progetto Smart City – Comuni in Classe A, prosecuzione delle attività di accompagnamento delle Comunità Pioniere nella redazione dei Piani d'azione per l'energia sostenibile (PAES).

DELIBERA DEL 22 MAGGIO 2013, N. 20/19

Designazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (CE) n. 882/2004 quale laboratorio ufficiale per il controllo delle acque destinate al consumo umano, delle acque minerali e di sorgente

DELIBERA DEL 5 GIUGNO 2013, N. 21/34

Disciplina Regionale di recepimento del D.M. 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152"

La deliberazione disciplina le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento sia dentro le zone vulnerabili sia nelle zone ordinarie, secondo quanto stabilito dalla Direttiva 91/676/CEE

DELIBERAZIONE N. 24/19 DEL 27.6.2013

Convenzione Quadro di Partenariato tra l'Unione Europea, rappresentata dalla Commissione Europea – Rappresentanza Italia e la Regione Sardegna – Centro Regionale di Programmazione, struttura ospitante il Centro d'informazione EUROPE DIRECT per il periodo 2013-2017. Cofinanziamento regionale.

DELIBERAZIONE N. 22/45 DEL 17.6.2013

Informativa relativa all'autorizzazione di spesa anno 2013 in favore di Carbosulcis S.p.A. per i servizi di pubblico interesse per attività di messa in sicurezza e custodia della miniera di Nuraxi Figus, alla luce delle decisioni C(2012)8257 e C(2012)8237 comunicate dalla Commissione Europea.

DELIBERA DEL 24 LUGLIO 2013, N. 29/2

L.R. n. 29/1997. Servizio Idrico Integrato. Ripartizione delle economie di spesa derivanti dal Programma Operativo Triennale (P.O.T.) 2004-2005-2006 presentato dall'"Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna. Indirizzi per la programmazione dei fondi di cui alla Delibera CIPE n. 79/2012, premialità per l'"Obiettivo di Servizio "Servizio idrico integrato". Indirizzi per la riprogrammazione di risorse rinvenienti dal II Atto Integrativo dell'APQ "Risorse Idriche - Opere fognario depurative"

Il provvedimento detta un indirizzo sia di interventi volti all'adeguamento di agglomerati inseriti nel pre - contenzioso comunitario (Caso EU Pilot 1976/11/ENVI) che di alcune ulteriori situazioni di non conformità che nel breve periodo potrebbero presentare nuove criticità.

DELIBERA DEL 17 LUGLIO 2013, N. 28/40

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Atto di indirizzo.

DELIBERA DEL 17 LUGLIO 2013, N. 28/42

L.R. n. 6/2012, art. 3, comma 34. Interventi regionali per l'attuazione della strategia comunitaria in agricoltura. Attuazione interventi relativi al miglioramento della competitività in agricoltura.

DELIBERA DEL 27 AGOSTO 2013, N. 34/7

Legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 recante "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio

1996, n. 12". Disegno di legge recante la "Legge europea regionale 2012" e informativa al Consiglio regionale.

DELIBERA DEL 8 AGOSTO 2013, N. 33/53

Metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL) per interventi sotto forma di tassi agevolati in agricoltura.

DELIBERA DEL 8 AGOSTO 2013, N. 33/54

Reg. (CE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, articoli 36 e 37. Autorità pubblica di controllo sulle produzioni a denominazione e indicazione di origine protetta e a marchio di qualità regionale.

DELIBERA DEL 8 AGOSTO 2013, N. 33/62

Disegno di legge concernente "Interventi urgenti a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (blue tongue)"

DELIBERA DEL 26 SETTEMBRE 2013, N. 39/13

Istituzione del SIC "Grotta de Su coloru" in Comune di Laerru.

DELIBERA DEL 26 SETTEMBRE 2013, N. 39/20

Piano energetico ambientale regionale. Aggiornamento Delib.G.R. n. 31/43 del 20.7.2011.

DELIBERA DEL 26 SETTEMBRE 2013, N. 39/22

Programmazione delle risorse finalizzata agli adempimenti e alla redazione del "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni" di cui al Decreto Legislativo del 23.2.2010, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni".

DELIBERA DEL 26 SETTEMBRE 2013, N. 39/29

Piano regionale di risanamento dalle malattie da lentivirus degli allevamenti caprini. Misure di sostegno degli allevamenti colpiti da virus della Artrite encefalite virale delle capre (CAEV) nella Regione Sardegna.

DELIBERA DEL 18 SETTEMBRE 2013, N. 38/28

L.R. n. 44/1988, art. 5. Aiuti di Stato. Definizione della procedura di recupero.

DELIBERA DEL 12 SETTEMBRE 2013, N. 37/5

Documento Strategico Unitario e delle priorità di finanziamento della Regione Sardegna per il ciclo di programmazione 2014-2020 dei fondi UE ricompresi nel Quadro Strategico Comune (QSC)

DELIBERA DEL 12 SETTEMBRE 2013, N. 37/18

Rete Natura 2000: Procedura di approvazione dei piani di gestione di SIC e ZPS

DELIBERA DEL 12 SETTEMBRE 2013, N. 37/27

L.R. n. 6/2012, articolo 3, comma 34. Riutilizzo risorse del bilancio regionale destinate al co-finanziamento di programmi comunitari. Parziale modifica della Delib.G.R. n. 27/21 del 19 giugno 2012.

DELIBERA DEL 31 OTTOBRE 2013, N. 46/20

Indirizzi per la predisposizione del Bando Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) Industria, artigianato e servizi annualità 2013 e degli altri strumenti regionali attuativi della strategia prevista dalla Delib.G.R. n.

45/23 del 21.12.2010. Approvazione modifiche alle Direttive di attuazione di cui alla Delib.G.R. n. 39/3 del 10.11.2010. Approvazione definitiva

DELIBERA DEL 23 OTTOBRE 2013, N. 44/26

Sardegna CO2.0. Iniziativa JESSICA: Progetto Smart City – Comuni in Classe A, prosecuzione delle attività di accompagnamento delle Comunità Pioniere nella redazione dei PAES; Accelerazione spesa FSU EE/ER, II Procedura a sportello; assistenza tecnica per la progettazione.

DELIBERA DEL 16 OTTOBRE 2013, N. 42/18

Preso d'atto della Decisione della Commissione Europea C(2013)4582 del 19.7.2013 che modifica la Decisione C(2007)6081 che adotta il Programma Operativo Regionale Sardegna "Competitività Regionale ed Occupazione" FSE 2007-2013 – CCI 2007IT052PO016. Aggiornamento del quadro riepilogativo delle competenze e rimodulazione finanziaria interna agli assi per il POR FSE 2007-2013. Modifica Delib.G.R. n. 23/2 del 29.5.2012

DELIBERA DEL 16 OTTOBRE 2013, N. 42/30

Criteri per la ripartizione delle somme disponibili sul capitolo SC04.1717 dell'UPB S04.08.001 destinate alle Aree Marine Protette per la gestione dei siti di interesse comunitario (SIC) marini e favorire la creazione della rete delle aree marine protette.

DELIBERA DEL 16 OTTOBRE 2013, N. 42/34

L.R. n. 6/2012 articolo 3, comma 34. Interventi regionali per l'attuazione della strategia comunitaria in agricoltura. Attuazione interventi relativi alla ricerca. Integrazione programma di cui alla Delib.G.R. n. 21/10 del 5 giugno 2013.

DELIBERA DEL 16 OTTOBRE 2013, N. 42/49

Legge regionale 12 settembre 2013, n. 25, articolo 1. Interventi urgenti a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (Blue tongue)

DELIBERA DEL 26 NOVEMBRE 2013, N. 49/31

Documento di indirizzo per migliorare l'efficienza energetica in Sardegna 2013-2020. (Piano d'azione dell'efficienza energetica regionale - PAEER)

DELIBERA DEL 19 NOVEMBRE 2013, N. 48/1

Calamità naturale del 18/19 novembre 2013 nell'intero territorio della Regione Sardegna.

1. Richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della L. 24.2.1992 n. 225 e richiesta di copertura danni. 2. Primo intervento di € 5.000.000 per ripristino infrastrutture pubbliche danneggiate a valere sul bilancio regionale. 3. Richiesta di attivazione del Fondo europeo di solidarietà.

DELIBERA DEL 14 NOVEMBRE 2013, N. 47/24

L.R. 15 marzo 2012, n. 6, art. 3, comma 34. Interventi regionali per l'attuazione della strategia comunitaria in agricoltura. Attuazione interventi relativi al miglioramento della competitività in agricoltura.

DELIBERA DEL 30 GENNAIO 2013, N. 54/7

Legge regionale 12 settembre 2013, n. 25, articolo 2, lett. a). Interventi urgenti a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (Blue tongue)

DELIBERA DEL 20 DICEMBRE 2013, N. 53/23

Direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) - D.Lgs. n. 190/2010. Costituzione Gruppo di Lavoro Interassessoriale per l'attuazione della Strategia per l'ambiente marino. Attuazione Protocollo d'intesa Regione Sardegna - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).

DELIBERA DELL'AUTORITA' DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA n. 2 del 20.06.2013 "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e gestione dei rischi di alluvioni

Il provvedimento dà attuazione all'art. 6 delle c.d. Direttiva Alluvioni, recepita dallo Stato con il D.lgs 49/2010

DECRETO DELL'ASSESSORE DELL'IGIENE E SANITA' n. 28 del 16 settembre 2013
"Profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini - adempimenti 2013 - 2014".

UMBRIA

in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche:

DGR 123 del 20/02/2013- Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210071 "Monti Sibillini";

DGR 124 del 20/02/2013- Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5220007 "Monti Solenne";

DGR 125 del 20/02/2013- Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5220007 "Monti Amerini";

DGR 126 del 20/02/2013- Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5220015 "Fosso Salto del Cieco";

DGR 173 del 04/03/2013- Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5220018 "Lago di Piediluco - Monte Caperno";

DGR 174 del 04/03/2013- Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 5220026 "Lago di Piediluco - Monte Maro";

DGR 175 del 04/03/2013- Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210042 "Lecceta di Sassovivo";

DGR 176 del 04/03/2013- Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5220016 "Monte la Pelosa - Colle Fergiana";

DGR 178 del 04/03/2013- Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5220020 "Gole di Narni - Stifone";

DGR 179 del 04/03/2013- Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5220021 "Piani di Ruschio";

DGR 180 del 04/03/2013- Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 5220025 "Bassa Valnerina: Monte Fionchi Cascata delle Marmore";

VENETO

L.R. 07-11-2013, n. 27

(attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno e della direttiva 2009/28/CE relativa alla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili)

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della Direttiva 2006/123/CE e della Direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013).

Pubblicata nel B.U. Veneto 8 novembre 2013, n. 95.

TRENTINO ALTO ADIGE – TRENTO PROVINCIA AUTONOMA

L.P. 9-8-2013 n. 16 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2014). Recepimento della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 13 agosto 2013, n. 33, Supplemento n. 3.

L.P. 17-9-2013 n. 19 Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie).

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 24 settembre 2013, n. 39, supplemento n. 1.

Delib. Della Giunta Provinciale 12 aprile 2013, n. 631 "Determinazione dell'assenza di zone vulnerabili ai nitrati, per la provincia di Trento, a termini della direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) Direttiva nitrati e della legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

Delib. Della Giunta Provinciale 12 aprile 2013, n. 632 "Individuazione e adozione delle misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC) IT3120097, Catena di Lagorai, IT3120092 Passo del Broccon, IT3120107 Val Cadino, IT31201142 Val Campelle, IT3120143 Valle del Vanoi, IT3120021 Lago delle Buse, già ricompresi nei confini della Zona di protezione speciale (ZPS) IT3120160 LAgorai, ai sensi degli artt. 37 e 38 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (denominata direttiva Habitat). Aggiornamento e riordino degli allegati della DGP n. 259 del 17 febbraio 2011.

Delib. Della Giunta Provinciale 2° dicembre 2013, n. 2742 Precisazione della misura di conservazione per la ZSC IT 3120129 Ghiacciaio Marmolada e conseguente sostituzione dell'allegato B della deliberazione di Giunta provinciale n. 632 del 12 aprile 2013, approvata ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 in attuazione della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat).

Delib. Della Giunta Provinciale 27 settembre 2013, n. 2010 "Criteri e modalità per lo svolgimento dell'attività di controllo e vigilanza sulla formazione professionale svolta nella Provincia autonoma di Trento.

In relazione alla natura ed all'ambito delle disposizioni del presente schema di disegno di legge, premesso che per ciascuna direttiva europea l'AIR è stata effettuata a livello europeo, si opererà la valutazione dell'impatto regolatorio in fase di predisposizione dei singoli decreti legislativi di recepimento delle direttive nell'ordinamento interno, in attuazione della presente legge di delegazione.

Il provvedimento è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2014. Successivamente, sul testo è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni - sessione europea, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 281 del 1997, come sostituito dall'articolo 29, comma 6, della legge n. 234, del 2012, che si è svolta il 25 settembre 2014.

Nella preliminare versione il disegno di legge si componeva di 7 articoli integrati, successivamente al parere della Conferenza Stato-Regioni su istanza del Ministero dell'economia e delle finanze, di 4 articoli che contengono principi e criteri direttivi per l'attuazione di altrettante direttive indicate nell'allegato B.

Trattandosi di direttive in materia economica e finanziaria su cui lo Stato ha legislazione esclusiva, l'inserimento è stato possibile nonostante non sia stato sottoposto al parere della Conferenza Stato-Regioni.

Infine, dall'allegato B del testo del disegno di legge è stata espunta la direttiva 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) poiché, come comunicato dal Ministero della giustizia successivamente all'approvazione preliminare, non risultano necessarie misure nazionali per la sua adozione in quanto l'ordinamento interno è già conforme.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge di delegazione europea non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. L'esperienza degli anni passati dimostra che è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare – prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive dell'Unione europea – se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi, contenuti nelle singole direttive, possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi comunitarie annuali, adottate ai sensi della legge n. 11 del 2005, non contenessero disposizioni volte a prevedere e quantificare queste eventuali spese.

Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria, il comma 4 dell'articolo 1 riproduce la consueta norma contenuta, tra i criteri direttivi generali della delega legislativa, nelle precedenti leggi comunitarie e che appare sufficientemente garantista, sia di una corretta gestione del bilancio dello Stato sia della possibilità di un puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il testo prevede, infatti, che, nei casi in cui si tratti di spese strettamente necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva oggetto di recepimento e le stesse non possano essere coperte con i normali fondi già stanziati a favore delle amministrazioni competenti, il legislatore delegato potrà provvedere alla loro copertura a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Con riferimento all'articolo 3, esso prevede la delega al Governo per la predisposizione di un decreto legislativo volto ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1024/2013. Si evidenzia che tale decreto ha natura meramente ordinamentale, data l'analoga natura del Regolamento (UE) n. 1204/2013. Peraltro, il Regolamento europeo è direttamente applicabile nell'ordinamento italiano senza necessità di norme di trasposizione e il provvedimento proposto mira solo a consentire modifiche formali della normativa vigente al fine di tenere conto della nuova ripartizione di compiti tra la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia.

Il provvedimento non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 4 contiene principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE che fissa norme e procedure finalizzate a semplificare alcuni obblighi a carico degli emittenti, rendendo maggiormente proporzionati gli obblighi applicabili alle piccole e medie imprese quotate, garantendo contemporaneamente lo stesso livello di tutela degli investitori, migliorando l'efficacia dell'attuale regime di trasparenza con particolare riferimento all'informativa sull'assetto proprietario delle società.

Le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi di coordinamento normativo o prevalentemente indirizzati al quadro normativo generale e su aspetti definitivi di regimi giuridici vigenti. Il provvedimento ha, dunque, sostanzialmente connotati di neutralità finanziaria.

La norma, pertanto, contiene la clausola di invarianza finanziaria dalla quale si evince che dalle misure di attuazione della direttiva 2013/50/UE non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, disponendo che le amministrazioni interessate, già competenti per materia, svolgeranno le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per quanto sopra riportato, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/49/UE che fissa norme e procedure relative all'istituzione e al funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi (DGSD). Il sistema delineato dalla direttiva prevede che questo sia finanziato dalla banche tramite contribuzioni annuali. Le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi di coordinamento normativo o prevalentemente indirizzati al quadro normativo generale e su aspetti definitori di regimi giuridici vigenti. Il provvedimento ha sostanzialmente connotati di neutralità finanziaria. La norma, pertanto, contiene la clausola di invarianza finanziaria dalla quale si evince che dalle misure di attuazione della direttiva 2014/49/UE non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, disponendo che le amministrazioni interessate, già competenti per materia, svolgeranno le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per quanto sopra riportato, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/59/UE che stabilisce norme e procedure per il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

Le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi di coordinamento normativo o prevalentemente indirizzati al quadro normativo generale e su aspetti definitori di regimi giuridici vigenti. Il provvedimento ha sostanzialmente connotati di neutralità finanziaria.

La norma, pertanto, contiene la clausola di invarianza finanziaria dalla quale si evince che dalle misure di attuazione della direttiva 2014/59/UE non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, disponendo che le amministrazioni interessate, già competenti per materia, svolgeranno le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per quanto sopra riportato, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 7 contiene una delega finalizzata a modificare la normativa nazionale al fine di dare attuazione alla rifusione della direttiva 2004/39/CE (cd. MIFID 1) e dei provvedimenti ad essa collegati, dopo l'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio della direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e del regolamento (UE) n. 600/2014, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 12.6.2014.

Le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi di coordinamento normativo o prevalentemente indirizzati al quadro normativo generale e su aspetti definitori di regimi giuridici vigenti. Il provvedimento ha sostanzialmente connotati di neutralità finanziaria.

La norma, pertanto, contiene la clausola di invarianza finanziaria dalla quale si evince che dalle misure di attuazione della direttiva 2014/65/UE e di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, disponendo che le amministrazioni interessate, già competenti per materia, svolgeranno le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In particolare, si fa presente che il finanziamento della Consob, avviene attraverso contribuzioni versate direttamente dagli organismi e dagli operatori del mercato a fronte dell'attività di vigilanza svolta dall'Istituto. L'organismo previsto dal comma 1, lett. e), ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, si finanzia con il contributo dei soggetti vigilati, come attualmente avviene per l'organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari (APF), ai sensi dell'art. 31 del TUF.

Con riferimento all'articolo 11, esso reca la delega al Governo per la predisposizione dei decreti legislativi necessari per dare attuazione alle decisioni quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni; 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; 2005/214/GAI relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie; 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive; 2009/299/GAI che modifica le decisioni quadro 2002/584 GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo e alla decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

La decisione quadro 2002/465/GAI reca disposizioni per la costituzione e il funzionamento di squadre investigative comuni, al fine di attuare una efficace attività di contrasto al crimine internazionale, in particolare nella lotta al terrorismo, consentendo ai membri distaccati di presenziare al compimento di atti di indagine, prevedendo altresì il regime di utilizzabilità delle informazioni raccolte in esito alla partecipazione ad una squadra investigativa comune. Dal punto di vista finanziario, si rappresenta che, in questo come in altri casi simili, ogni Stato contribuisce al pagamento delle spese di missione dei propri componenti delle squadre investigative comuni sovranazionali. Trattandosi di spese meramente eventuali, si può comunque ipotizzare, in linea di massima, che un magistrato e due Ufficiali di Polizia giudiziaria potranno far parte di una squadra investigativa comune sovranazionale. Le spese derivanti da ciascuna squadra investigativa sono rappresentate dalla seguenti voci, per una permanenza media di 15 giorni nell'ambito di Paesi europei:

-Spese di viaggio a mezzo aereo a/r: € 400 (Uff.P.G.) x 2 + € 20 (maggiorazione 5% ex articolo 14, L. n. 836/1973) = € 420 + 420 = € 840;

- Spese di viaggio a mezzo aereo a/r € 400 (P.M.);

-TOTALE SPESE VIAGGIO AEREO: € 840 + € 400 = € 1.240,00

-Spese di alloggio in hotel: € 180 x 3 x 15 (giorni) = € 8.100,00

-Rimborso spese forfettario per 2 pasti giornalieri Magistrato = € 80,00

-Totale rimborso spese pasti magistrato € 80 x 15 (giorni) = € 1.200,00

-Spese Indennità di missione per 2 Ufficiali di P.G. : € 62,00 (diaria già ridotta del 20% (€ 93,07 - diaria mediamente applicata per viaggi nei Paesi europei) e comunque, da ridursi ulteriormente di 1/3, € 62,00)

-Spese di diaria: € 62,00 X 2 ufficiali di p.g. X 15 giorni di missione = € 1.860

-SPESA COMPLESSIVA PER UNA SQUADRA: € 1.240 + € 8.100 + € 1.200 + € 1.860 = € 12.400

Ipotizzando la costituzione di un numero massimo di 25 squadre investigative comuni all'anno si determina il seguente onere complessivo: 25 (squadre investigative comuni) X € 12.400 = € 310.000,00.

La decisione disciplina altresì sia il regime di responsabilità civile dei funzionari che partecipano alla squadra comune sia le disposizioni relative alla entrata in vigore della decisione quadro.

Alla copertura degli oneri, pari a euro 310.000,00, si provvede mediante riduzione del Fondo Speciale di parte corrente - Accantonamento del Ministero della Giustizia, a decorrere dall'anno 2015.

La decisione 2003/577/GAI attua il principio del reciproco riconoscimento dei provvedimenti di blocco dei beni e di sequestro probatorio emessi da una autorità giudiziaria di uno Stato membro da eseguirsi nel territorio di un altro Stato membro. In particolare viene disciplinato l'ambito di applicazione del reciproco riconoscimento con riferimento al principio della doppia incriminazione, tanto nello Stato di esecuzione che in quello di emissione; il procedimento secondo il quale l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione trasmette direttamente alla autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione il provvedimento da eseguire; viene introdotta una disciplina generale comune agli Stati membri per ciò che riguarda i mezzi di impugnazione. Gli adempimenti connessi, di natura sostanzialmente procedimentale, rientrano nei compiti di istituto e pertanto possono essere fronteggiati con gli ordinari stanziamenti di bilancio senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La decisione quadro 2005/214/GAI disciplina norme in materia di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie inflitte con una decisione definitiva. Il compiuto esame degli articoli che la compongono, presenta elementi di sostanziale neutralità finanziaria ed elementi di carattere meramente procedimentale tali da non essere suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La decisione quadro 2008/947/GAI riguarda espressamente l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. Anche in questo caso le disposizioni in esame contengono elementi di sostanziale genericità e comunque di carattere procedimentale che non sono di per sé tali da dare luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La decisione quadro 2009/299/GAI reca modifiche ad alcune decisioni quadro, rafforzando i diritti processuali delle persone promuovendo, nel contempo, l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo. Dall'esame del provvedimento non si rilevano effetti finanziari trattandosi solo di modifiche ad altre decisioni quadro e che di per sé non implicano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La decisione quadro 2009/948/GAI introduce delle misure atte a prevenire situazioni in cui la stessa persona possa essere oggetto, in relazione agli stessi fatti, di procedimenti penali paralleli in diversi Stati. La decisione introducendo il principio del ne bis in idem, già di per sé contiene elementi tesi semmai a ridurre il numero di procedimenti penali e comunque, le disposizioni in esame, presentano un contenuto meramente procedimentale. Nella stessa decisione vengono stabiliti i contenuti minimi delle richieste di informazione e in particolare, gli estremi della autorità competente, la descrizione dei fatti e delle circostanze oggetto del procedimento penale in questione, elementi rilevanti in merito alla identità dell'indagato o imputato e in merito alle vittime, ecc. Trattasi di attività comunque rientranti nei compiti istituzionali del Ministero della giustizia che possono agevolmente essere attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare l'attività di comunicazione, di traduzione di atti giudiziari a seguito di domanda di assistenza giudiziaria proveniente dalle autorità estere, trova copertura nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti sul capitolo 1360 dell'amministrazione della giustizia.


Nel confermare, pertanto, la validità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7 comma 2, si rappresenta che i decreti legislativi emanati in attuazione della presente norma di delega, saranno corredati di più analitiche relazioni tecniche, tese a suffragare l'assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

27 GEN. 2015



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

La legge 24 dicembre 2012 n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", che ha abrogato e sostituito la legge 4 febbraio 2005, n. 11, stabilisce una specifica procedura di recepimento della normativa europea, che prevede la presentazione al Parlamento da parte del Governo di un disegno di legge annuale con il quale viene assicurato, mediante il conferimento di delega legislativa, il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; a tale strumento della "legge di delegazione europea" si aggiunge quello della "legge europea", volta ad assicurare l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello europeo mediante norme di attuazione diretta.

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 29 della citata legge n. 234 del 2012, è stato predisposto il disegno di legge di delegazione europea 2014, nel quale sono confluite le disposizioni di delega necessarie per dare attuazione alle direttive e agli altri atti dell'Unione europea.

L'intervento normativo è coerente con l'azione di Governo finalizzata a realizzare un'attuazione rapida della normativa dell'Unione europea che eviti l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il disegno di legge di delegazione europea 2014 contiene, anzitutto, la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B, rinviando, quanto alle procedure, ai criteri direttivi ed ai termini per l'esercizio delle deleghe, agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il disegno di legge contiene, inoltre, una delega legislativa biennale per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili.

Contiene, infine, norme contenenti principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe di recepimento di talune direttive, una delega per l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina contenuta nel Regolamento (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e una delega per la predisposizione di uno o più decreti legislativi di che danno attuazione a decisioni quadro GAI.

L'analisi del quadro normativo nazionale è demandata alle relazioni ATN che saranno predisposte per i singoli decreti legislativi di attuazione.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il disegno di legge di delegazione europea 2014 prevede alcuni interventi volti a rendere la normativa nazionale più coerente con quella europea. Tale coerenza è da perseguire con un maggiore impegno da parte dello Stato italiano a seguito ed in considerazione dell'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea avvenuta il 1° dicembre 2009, che impone agli Stati membri un maggior rispetto della normativa europea.

L'incidenza delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge sull'ordinamento giuridico vigente sarà valutata nelle relazioni ATN dei singoli decreti legislativi di attuazione.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo sia in relazione al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il disegno di legge rinvia, per quanto concerne le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative, all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale, al comma 7, prevede che i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa europea e perdano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale. Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario con l'Unione europea e i suoi Stati membri, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi conseguenti. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme europee determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale. È inoltre prevista l'azione di rivalsa da parte dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali, nei casi in cui lo Stato venga condannato al risarcimento dei danni per violazione del diritto dell'Unione europea per responsabilità imputabili agli enti territoriali, nelle materie di rispettiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le norme contenute nel disegno di legge non contrastano con i principi richiamati dall'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nel disegno di legge non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione; è richiamato, invece, l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che prevede, tra i principi e criteri di carattere generale per l'esercizio delle deleghe per l'attuazione delle direttive europee, un principio di semplificazione amministrativa, coerentemente con l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi posto anche dalla Commissione europea.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente disegno di legge.

PARTE II. Contesto normativo europeo e internazionale.

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.*

Il provvedimento è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea mediante il conferimento di deleghe legislative al Governo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Risulta avviata una procedura di infrazione da parte della Commissione europea per il mancato recepimento della direttiva 2012/25/UE elencata nell'allegato B al presente disegno di legge (P.I. n. 2014/0287). La procedura è attualmente allo stato di messa in mora notificata alla Repubblica italiana in data 27 maggio 2014.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non contrasta con obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o su analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

L'indicazione sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea sarà eventualmente contenuta nelle analisi tecnico-normative relative ai singoli decreti legislativi di attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B e delle decisioni quadro.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente disegno di legge.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica né sussistono nel disegno di legge disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistono altre deleghe aperte in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge. L'articolo 1 del disegno di legge richiama, per quanto riguarda le procedure per l'esercizio delle deleghe, l'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, che al comma 5 prevede la delega al Governo per l'emanazione di eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B, da esercitare entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti legislativi.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il presente disegno di legge conferisce al Governo la delega legislativa per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, delle decisioni quadro indicate nell'articolo 7, nonché una delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo di adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 1024/2013.

Con riguardo al termine di esercizio della delega legislativa per l'attuazione delle direttive, esso rinvia all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale prevede che detto termine scada due mesi prima della scadenza del termine di recepimento indicato in ciascuna direttiva; per le direttive il cui termine di recepimento così determinato sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedano un termine di recepimento, la scadenza del termine di delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Con riguardo al termine di delega per l'attuazione delle decisioni quadro, questo è fissato dal relativo articolo 7 in tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione, mentre, per l'emanazione del decreto legislativo per l'adeguamento alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 1024/2013 di cui all'articolo 3, questo è fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione del presente disegno di legge sono stati utilizzati, nei diversi settori di intervento, dati e riferimenti statistici già disponibili presso amministrazioni ed enti pubblici.

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, la relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione:

a) fornisce lo stato delle procedure di infrazione ufficialmente aperte dalla Commissione europea, aggiornato alla data del 31 dicembre 2013;

b) dà conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia con riguardo alle condanne dell'Italia per inadempienze e violazioni di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;

c) fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa, con indicazione di quelle già attuate nello stesso anno e di quelle da attuare e non ancora attuate alla data del 31 dicembre 2013;

d) fornisce l'elenco degli atti normativi e regolamentari con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)

1. Il Governo è delegato ad adottare secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.

2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 2.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

(Delega al Governo per l'adeguamento del quadro normativo al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento del quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi; nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma

1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurarne la coerenza con il regolamento;

b) coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento;

c) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE, del Parla-

mento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza previsti nella direttiva medesima alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), quale autorità competente, secondo quanto previsto dal citato testo unico;

b) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva e ai criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, e a quelli indicati dalla medesima direttiva, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla disciplina nazionale in materia di sistemi di garanzia dei depositi prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva, avendo riguardo agli obiettivi della tutela dei risparmiatori e della stabilità del sistema bancario, nonché in conformità con gli orientamenti dell'Autorità bancaria europea e nel rispetto degli atti delegati adottati dalla Commissione europea;

b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia;

c) individuare nella Banca d'Italia l'autorità amministrativa competente e l'autorità designata, ai sensi degli articoli 2 e 3 della direttiva;

d) definire le modalità di intervento dei sistemi di garanzia dei depositi diverse dal rimborso dei depositanti;

e) determinare:

1) le caratteristiche dei depositi che beneficiano della copertura offerta dai sistemi di garanzia, nonché l'importo della copertura e la tempistica dei rimborsi ai depositanti;

2) le modalità e la tempistica per la raccolta dei mezzi finanziari da parte dei sistemi di garanzia dei depositi;

3) le modalità di investimento dei mezzi finanziari raccolti dai sistemi di garanzia dei depositi;

4) la concessione di prestiti da parte dei sistemi di garanzia dei depositi ad altri sistemi all'interno dell'Unione europea;

5) le procedure di condivisione di informazioni e comunicazioni con sistemi di garanzia dei depositi e i loro membri in Italia e nell'Unione europea.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parla-

mento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, quelli previsti dalla direttiva 2014/59/UE e i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) garantire la coerenza e la compatibilità tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo europeo in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti, assicurando, tra l'altro, che le facoltà di opzione previste nella direttiva 2014/59/UE siano esercitate in modo conforme a quanto eventualmente previsto dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010;

b) prevedere che lo strumento del *bail-in* di cui alla sezione 5 del capo IV del titolo IV della direttiva si applichi a partire dal 1° gennaio 2016;

c) definire l'ambito di applicazione della disciplina nazionale di recepimento della direttiva in coerenza con quello delineato dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva;

d) designare la Banca d'Italia quale autorità di risoluzione nazionale, attribuendo a quest'ultima tutti i poteri assegnati all'autorità di risoluzione dalla direttiva 2014/59/UE, e definire il ruolo da assegnare al Mini-

stero dell'economia e delle finanze tenendo anche conto di quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva e comunque assicurando il tempestivo scambio di informazioni;

e) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia; nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE;

f) assicurare che nel recepimento della direttiva 2014/59/UE venga data applicazione al principio di proporzionalità ai sensi del considerando n. 14 e dell'articolo 1 della direttiva;

g) prevedere che il regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sia esteso all'esercizio delle funzioni disciplinate dalla direttiva 2014/59/UE, con riferimento alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi, ai suoi dipendenti, nonché agli organi delle procedure di intervento precoce e risoluzione, inclusi i commissari, l'ente-ponte, la società veicolo per la gestione delle attività e i componenti dei loro organi;

h) individuare, ove opportuno, nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare le opzioni che la direttiva 2014/59/UE attribuisce agli Stati membri con riferimento alla disciplina dei piani di risanamento e di risoluzione nonché del requisito minimo di passività soggette a conversione o riduzione, nel rispetto del principio di proporzionalità;

i) non avvalersi della facoltà di imporre l'approvazione *ex ante* da parte dell'autorità giudiziaria della decisione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi prevista dall'articolo 85, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE;

l) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dalla direttiva 2014/59/UE:

1) introdurre nell'ordinamento nazionale nuove fattispecie di illeciti amministra-

tivi corrispondenti alle fattispecie sanzionatorie previste dalla direttiva 2014/59/UE, stabilendo:

1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a società o enti nei cui confronti sono accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

1.2) l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:

1.2.1) la sanzione applicabile alle società o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato;

1.2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;

1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;

2) attribuire alla Banca d'Italia il potere di comminare le sanzioni e definire i criteri cui essa deve attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2014/59/UE, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689;

3) prevedere le modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'Autorità bancaria europea, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2014/59/UE;

4) attribuire alla Banca d'Italia il potere di definire disposizioni attuative, con ri-

ferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;

5) con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, prevedere, ove compatibili con la direttiva 2014/59/UE, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alla Banca d'Italia la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità;

6) attribuire alla Banca d'Italia il potere di adottare le misure previste dalla direttiva 2014/59/UE relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione temporanea dell'incarico;

7) introdurre la possibilità di una dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, senza che in tal caso assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato di insolvenza per effetto della risoluzione; stabilire l'applicabilità agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in linea con l'articolo 237, secondo comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942;

m) con riferimento alla disciplina dei fondi di risoluzione:

1) prevedere l'istituzione di uno o più fondi di risoluzione;

2) definire le modalità di calcolo e di riscossione dei contributi dovuti da parte degli enti che vi aderiscono, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2014/59/UE e dagli atti delegati adottati dalla Commissione europea;

3) determinare le modalità di amministrazione dei fondi e la struttura deputata alla loro gestione;

4) individuare, ove opportuno, nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare le opzioni che gli articoli 103, 106 e 109 della direttiva 2014/59/UE attribuiscono agli Stati membri con riferimento alla disciplina dei fondi di risoluzione;

n) prevedere adeguate forme di coordinamento tra l'autorità di risoluzione e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per l'applicazione di misure di risoluzione a società di partecipazione finanziaria mista e, ove controllino una o più imprese di assicurazione o riassicurazione, a società di partecipazione mista;

o) coordinare la disciplina nazionale di recepimento della direttiva con il quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi previsto dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche apportando ai suddetti testi unici le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/59/UE;

p) fermo restando quanto previsto dalla lettera c), apportare al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi previsto dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ogni altra modifica necessaria o opportuna per chiarire la disciplina applicabile e per assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dal regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267, e delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure;

q) coordinare, ove necessario, le norme nazionali di recepimento delle direttive modificate dal titolo X della direttiva 2014/59/UE.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, an-

che i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/65/UE e all'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014;

b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze e in ogni caso nell'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2014/65/UE;

c) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati;

d) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di recepire le disposizioni della direttiva in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti dell'Unione europea, degli Stati membri e degli Stati non appartenenti all'Unione europea;

e) apportare le opportune modifiche ed integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria, promotori finanziari, assegnando ad un unico organismo, ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta dell'albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei soggetti anzidetti;

f) disciplinare le segnalazioni, all'interno degli intermediari e verso l'autorità di vigilanza, delle violazioni delle disposizioni della direttiva 2014/65/UE e del rego-

lamento (UE) n. 600/2014, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti, eventualmente prevedendo misure per incoraggiare le segnalazioni utili ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza ed eventualmente estendendo le modalità di segnalazione anche ad altre violazioni;

g) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni sanzionatorie contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014, in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti;

h) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati)

1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale;

b) rafforzamento della qualità della procedura di valutazione d'impatto ambientale, allineando tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (*smart regulation*) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali;

c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della direttiva 2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni;

d) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di monitoraggio ambientale e di quelle finalizzate alla verifica del rispetto delle condizioni previste nei provvedimenti di valutazione ambientale.

Art. 9.

(Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/51/Euratom, di misure di protezione della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci.

Art. 10.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/

641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordino e coordinamento del complesso delle disposizioni vigenti in materia di protezione contro le radiazioni, nel rispetto delle normative dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione, apportando alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;

b) apportare al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, provvedendo altresì all'abrogazione del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che costituiscono provvedimento di recepimento rispettivamente delle direttive abrogate 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom;

c) introduzione, ove necessario, e in linea con i presupposti della direttiva 2013/59/Euratom, di misure di protezione della popolazione e dei lavoratori più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci e dei servizi, tra cui:

1) rafforzamento e ottimizzazione del controllo della radioattività nell'ambiente e negli alimenti;

2) revisione, riguardo alle esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature, nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose, introducendo altresì una chiara identificazione dei requisiti, com-

piti e responsabilità dei professionisti coinvolti;

3) aggiornamento dei requisiti, compiti e responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, anche garantendo coerenza e continuità con le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

4) introduzione di una regolamentazione specifica per eventuali esposizioni deliberate di individui a scopi diversi da quello medico, sia con attrezzature medico-radiologiche che non, che garantisca la piena applicazione del principio di giustificazione e ne attribuisca la responsabilità della valutazione;

5) attuazione di un piano di azione nazionale radon per la prevenzione e riduzione degli effetti sanitari dell'esposizione al radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, che includa misure efficaci a limitare il rischio;

6) razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi;

d) revisione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, al fine di consentire una migliore efficacia della prevenzione delle violazioni;

e) destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative al finanziamento delle attività connesse al potenziamento delle attività dirette alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, incluse le attività di vigilanza, controllo, formazione e informazione.

Art. 11.

(Delega al Governo per l'attuazione delle decisioni quadro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della

legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione delle seguenti decisioni quadro:

a) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni;

b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;

c) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie;

d) decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;

e) decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo;

f) decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle singole decisioni quadro, nonché dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento delle decisioni quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle com-

petenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le modalità ed i tempi di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione del comma 1, lettera *a*), ai cui oneri, pari a 310.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento del Ministero della Giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO A

(di cui all'articolo 1, comma 1)

1) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (termine di recepimento 18 gennaio 2016).

ALLEGATO B

(di cui all'articolo 1, comma 1)

1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 27 agosto 2012);

2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 10 aprile 2014);

3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento 1° luglio 2016);

4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4 settembre 2015);

5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (termine di recepimento 27 novembre 2016);

6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);

7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di recepimento 28 novembre 2015);

8) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai

fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);

9) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 gennaio 2016);

10) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di recepimento 1° luglio 2015);

11) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6 febbraio 2018);

12) 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (termine di recepimento 10 aprile 2016);

13) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di recepimento 1° giugno 2015);

14) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

15) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

16) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

17) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati

membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

18) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

19) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

20) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

21) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (termine di recepimento 30 settembre 2016);

22) 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (termine di recepimento 20 maggio 2016);

23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);

24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (termine di recepimento 1° gennaio 2016);

25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2015);

26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (termine di recepimento 21 maggio 2018);

27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e

dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);

28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (termine di recepimento 16 maggio 2017);

29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12 giugno 2016);

30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (termine di recepimento 21 maggio 2016);

31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre 2018);

32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);

33) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);

34) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 31 dicembre 2014);

35) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);

36) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (termine di recepimento 1° gennaio 2016);

37) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2016);

38) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29 novembre 2016);

39) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 giugno 2016);

40) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre 2015).

